



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

81^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 5 dicembre 2017

Presidenza del Presidente LOIZZO

INDICE

Presidente	pag.	3	la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)		
Processo verbale	»	3			
Congedi	»	10			
Comunicazioni al Consiglio	»	10			
Mozioni presentate	»	10			
Ordine del giorno	»	11			
Prosieguo esame testo abbinato in Commissione del ddl n. 67 del 02/05/2017 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e della proposta di legge Pentassuglia, Gatta "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per					
			Presidente	pag.	12
			<i>Esame articolato</i>		
			Presidente	»	12 e <i>passim</i>
			Di Gioia, <i>assessore all'agricoltura</i>	»	19 e <i>passim</i>
			Pentassuglia	»	24,43,52,78, 109,110,144
			Gatta	»	29,30,44,52,53, 66,67,78,118,146

SEDUTA N° 81

RESOCONTO STENOGRAFICO

5 DICEMBRE 2017

Bozzetti	pag. 29 e <i>passim</i>	Caroppo	pag. 152
Colonna	» 31,38,42,44, 54,59,80,93,99	Proposta di legge Di Bari, Mar- mo N., Zinni “Disposizioni in materia di clownterapia”	
Marmo	» 37,38,39,47	Presidente	» 152
Congedo	» 53,60	Di Bari	» 152
Abaterusso	» 53	Marmo	» 153
Damascelli	» 82	<i>Esame articolato</i>	
Perrini	» 145	Presidente	» 153 e <i>passim</i>
De Leonardis	» 147	Marmo	» 154,155,158, 162,163,164
Sull’ordine dei lavori		Perrini	» 157
Presidente	» 149,150,151,152	Colonna	» 157
Pentassuglia	» 149,150		
Di Gioia, <i>assessore all'agricoltura</i>	» 150,151		
Marmo	» 151		
Laricchia	» 151		

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12.20).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 80 del 1 dicembre 2017:

Seduta di venerdì 1 dicembre 2017

Nel giorno 1° dicembre 2017 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Capruzzi n. 212 – sotto la Presidenza del Presidente Mario Loizzo e dei Vice Presidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari Luigi Morgante e Giuseppe Turco, si riunisce, in seduta monotematica, il Consiglio Regionale come da convocazione inviata ai singoli Consiglieri e al Sig. Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 20170087375 del 24 novembre 2017, per la trattazione delle tematiche su:

1) “Futuro assetto societario Acquedotto Pugliese S.p.A.” – prosieguo votazione odg Colonna, Zinni, Pellegrino, Cera e Campo;

2) “Vertenza ILVA” – richiesta dai consiglieri Liviano D’Arcangelo, Romano G., Borraccino, Santorsola, Vizzino, Abaterusso, Cera, Pendenelli, Zinni + mozione Perrini;

3) “Linee di indirizzo di politica sanitaria – stato di attuazione delle alternative alle dimissioni ospedaliere” – richiesta dai consiglieri Abaterusso, Pellegrino, Cera, Romano G., Borraccino, Vizzino, Santorsola, Liviano D’Arcangelo, Pendenelli.

Il presidente Loizzo alle ore 12.24 dichiara aperta la seduta con l’ascolto dell’inno nazionale.

Prima di procedere con i lavori dà per approvato il verbale n. 79 del 28 novembre 2017.

A norma dell’art. 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale, comunica che il cons. Congedo è in congedo.

Il presidente Loizzo, prima di passare alla discussione delle tematiche sopra richiamate, informa l’Assemblea che, a seguito di coordinamento formale del testo di legge recante “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”, approvato nella precedente seduta del 28 novembre u.s., ai fini della pubblicazione, si è reso necessario riscrivere l’art. 8 rubricato (consultazione) come segue “Il dialogo, il confronto, la consultazione, ogni altra manifestazione di interessi in quanto produttivo di collaborazione tra Regione Puglia e associazioni di categoria, le strutture anche singolarmente intese, nonché le associazioni che rappresentano interessi collettivi diffusi o sociali anche di singola materia sono previsti e tutelati dalla presente legge. Quindi, è aperta a tutti coloro che dimostrino, attraverso idonea documentazione, di tutelare gli interessi di un numero di persone almeno pari a 60”. Tanto, precisa il presidente, in ossequio dell’art. 48 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

1) Successivamente, il presidente Loizzo, al fine di concludere la procedura sulla sessione monotematica su AQP, pone in votazione, mediante sistema elettronico, l’O.d.g. a firma del cons. Colonna ed altri.

Esito:

Presenti	29
Votanti	27
Voti Favorevoli	20
Voti Contrari	7
Astenuti	2

il Consiglio regionale approva (scheda n. 1).

2) Il presidente Loizzo prosegue con il punto 2) iscritto all’O.d.g. “Vertenza ILVA” e concede la parola al cons. Liviano D’Arcangelo, in qualità di primo firmatario della richiesta di convocazione urgente.

Il cons. Liviano conduce il suo discorso percorrendo, in ordine cronologico, le recenti vicende che hanno riguardato l'ILVA di Taranto, come segue:

- 5 giugno 2017, il Ministro Calenda ha firmato il decreto che autorizzava i commissari straordinari del gruppo ILVA in amministrazione controllata a procedere all'aggiudicazione dell'azienda al gruppo acquirente.

- 29 settembre, il Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato il piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA che è stato considerato da ARPA Puglia, dalle associazioni ambientaliste e dagli enti locali incompatibile con la salute dei cittadini.

- Il 6 ottobre 2017, con una lettera inviata ai sindacati, il gruppo vincente ha informato di volere occupare 10.000 dipendenti, di cui 7.600 a Taranto, a fronte dei 14.000 attuali, evidenziando, altresì, che i circa 4.000 dipendenti secondo le indicazioni del Governo, sarebbero destinati a restare in carica con l'amministrazione straordinaria dell'ILVA, ai fini di effettuare le bonifiche all'interno della stessa.

- Il 16 novembre 2017 il Governo, su richiesta del Comune di Taranto, ha istituito un tavolo specifico per l'ILVA di Taranto con i rappresentanti del Comune e della Regione.

- Il 28 novembre la Regione Puglia e il Comune di Taranto hanno presentato ricorso al TAR di Lecce avverso il piano ambientale.

- Il 29 novembre il Ministro ha dichiarato che se il TAR di Lecce accoglie il ricorso l'amministrazione straordinaria procederà allo spegnimento dell'ILVA.

Il cons. Liviano conclude il suo intervento annunciando di aver predisposto un ordine del giorno che consegnerà "solo se il Presidente e se la maggioranza lo riterranno opportuno, perché comunque mi adegua alle scelte del Consiglio e della maggioranza".

Prende la parola il cons. Borraccino il quale dichiara che questo argomento particolarmente caldo, è molto atteso non solo dalla città di Taranto, dalla Puglia ma anche da coloro

che dall'intera Nazione pongono attenzione ai temi ambientali, a quelli della salute, nonché al futuro della siderurgia italiana.

Facendo riferimento al ricorso al TAR promosso dal Presidente della Regione Puglia, evidenzia che "non è il ricorso al TAR del Consiglio regionale, e men che meno è il ricorso al TAR della maggioranza, perché questo tema non è stato condiviso con nessuno...". Comunica, inoltre, che il suo Gruppo ha presentato un Ordine del giorno aperto a quanti vorranno firmarlo, modificarlo ed emendarlo, tanto, nello spirito di collaborazione, affinché possa essere elaborato un Ordine del giorno condiviso. Informa, altresì, l'Assemblea che è stato inserito all'O.d.g. un 5° punto con il quale si chiede il ritiro del ricorso al TAR promosso dalla Regione Puglia contro il Governo.

La parola passa al cons. Abaterusso che utilizza i minuti residui a disposizione del suo Gruppo (20 minuti consentiti a ciascun Gruppo) facendo un excursus sulle ultime vicende riguardanti l'ILVA di Taranto. In particolar modo si riferisce "...al momento in cui i commissari governativi hanno deciso di procedere con una gara per assegnare la gestione dell'ILVA e la proprietà...". Dopo ampia argomentazione sulla questione, espone, tra l'altro, che "...nel raggruppamento che ha vinto la gara, è presente, il gruppo Marcegaglia che non solo è uno dei principali gruppi presenti nel mondo della produzione di acciaio, ma era anche il principale debitore, il più grosso debitore nei confronti della gestione ILVA, con un conflitto di interessi gigantesco...". Evidenzia, altresì, che - da notizie apprese - l'Unione europea, a seguito di un'indagine in corso, ha bloccato tutto. Proseguendo, dichiara che non voterà nessun Ordine del Giorno perché ritiene che il compito del Consiglio regionale sia quello di lavorare per addivenire a una soluzione unitaria. A conclusione del suo intervento chiede di riaprire immediatamente il tavolo di discussione sulla presente tematica e sottoporre all'attenzione

uno dei punti critici: quello occupazionale dei lavoratori dell'ILVA di Taranto.

Successivamente interviene il cons. Zullo che, preliminarmente, precisa che i 20 minuti a disposizione del suo Gruppo, li condividerà con il collega cons. Perrini.

Il cons. Zullo, dopo una breve premessa, riguardante un'iniziativa, avviata dal suo Gruppo, sul tema della sanità, evidenzia che, dalle parole ascoltate dai colleghi, che condivide, emerge un concetto "c'è l'inadeguatezza di un'azione politica e amministrativa di questa Regione nell'affrontare i problemi che attanagliano la nostra collettività e il nostro territorio... ci vuole equilibrio nel voler ricercare, attraverso il dialogo dentro quel patto di leale collaborazione, la soluzione più concreta rispetto a quelle che sono le necessità e i bisogni di una nostra popolazione". Nel far presente, inoltre, che il suo Gruppo non ha presentato nessun O.d.g. dichiara che il medesimo Gruppo voterà quegli ordini del giorno "...che avranno dentro di loro, ... qualche piccola distinzione, pensato a due momenti: il momento del ritiro del ricorso come base per poter riaprire un dialogo e il momento dell'invito ad aprire un dialogo che finalmente avvenga nelle sedi istituzionali...".

La parola passa al cons. Morgante il quale mette in evidenza che questa seduta monotematica su ILVA, già programmata da tempo, è coincisa con un momento molto delicato per il futuro dell'ILVA. Ricorda che fin dall'inizio di questa "consiliatura ... abbiamo cercato un equilibrio tra la salute dei cittadini gravemente compromessa... e i valori e i parametri considerati normali per un ambiente devastato". Nell'evidenziare di aver sempre seguito con apprensione e speranza le varie e difficili fasi della vendita, dichiara "Taranto e la Puglia, purtroppo, sono uscite sconfitte da quest'altra partita. La vendita alla cordata ArcelorMittal nello scorso giugno sembrava avesse chiuso una difficile transazione. Invece sono piombati sui lavoratori, sui cittadini di Taranto nuovi incubi: gli esuberanti, il mancato rispetto dei

contratti in corso, una serie di condizioni-capestro che si è cercato di imporre, respinte con forza dalle organizzazioni sindacali e col pieno sostegno della politica, soprattutto quella regionale". Dopo ampia argomentazione, il cons. Morgante chiede al presidente Emiliano chiarezza circa il processo industriale innovativo, ovvero se "è un processo tecnicamente valido, se è un processo che ha dei tempi certi per poter dare seguito anche ad un confronto serio con il Governo nazionale. Se i tempi, Presidente, sono più lunghi, non sono così vicini come lei spera, è necessario che lei, Presidente, eventualmente, rinunci a questo processo e si confronti con il Governo per governare meglio questo processo di industrializzazione con Mittal".

Il cons. Turco manifesta che il suo intervento è finalizzato a salvaguardare "gli interessi della comunità tarantina, i posti di lavoro, senza dimenticare comunque la priorità di quella città, la salvaguardia dello stato di salute della provincia ionica".

Dopo aver ricostruito brevemente "quanto è accaduto riguardo al Piano ambientale dell'ILVA," dichiara che "... non è colpa della Regione Puglia e nemmeno del Comune di Taranto ... Cosa sarebbe successo se i due rappresentanti istituzionali non fossero intervenuti?... Spero che il Governo ci ripensi e apra un tavolo che abbia realmente il potere di modificare il Piano ambientale varato a settembre, avviando la messa a norma degli impianti nei tempi più veloci possibili, ... utilizzando la migliore tecnologia esistente, salvaguardando la salute dei tarantini, dei propri bambini, delle proprie mogli e garantendo l'occupazione degli operai che non devono trasferire i propri inquinanti nelle case dove vivono le proprie famiglie...". Inoltre afferma "Se non sarà possibile, è giusto, allora, che spetti alla magistratura stabilire chi ha ragione e chi ha torto". Conclude il suo discorso augurandosi che il presidente Emiliano possa trovare la soluzione sperata dai tarantini.

È la volta dell'ass.re allo sviluppo econo-

mico, Mazzarano. L'assessore, preliminarmente, asserisce "Noi siamo di fronte ad una drammatizzazione da parte del Governo nazionale verso il legittimo intento della Regione Puglia di far valere, essendo portatrice di un interesse qualificato. La Regione detiene il potere della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e, sulla base di questo, ha esercitato il proprio legittimo potere." Dopo aver ampiamente argomentato la questione, oggetto della presente discussione, dichiara "Noi vogliamo che non si perda nessun posto di lavoro... Noi vogliamo che gli interventi ambientali e le prescrizioni si facciano nei tempi dovuti e che la principale fonte di inquinamento, che sono i parchi minerari, devono essere coperti così come previsto dalle Bat Conclusion e da nuovo decreto, quello del 2015 del Ministero dell'ambiente, in 24 mesi". Inoltre, sostiene "Quel ricorso è contro la dilatazione dei tempi. Non è una cosa mostruosa, è una cosa banale, che se ci avessero ascoltato, avremmo potuto fare prima del 29 settembre, per dare al 29 settembre tutti gli elementi di condivisione e di concertazione, a proposito di partecipazione, che non avrebbero messo la Regione Puglia nelle condizioni di ricorrere". Termina il suo intervento, con la speranza che la presente discussione, approfondita e appassionata, da parte di tutti "possa consegnare al Presidente Emiliano valutazioni per irrobustire le sue prerogative, per dargli una forza in più a difendere questo territorio, non una forza in meno".

Assume la Presidenza il vice presidente Gatta.

Successivamente interviene il cons. Cera, che, in via preliminare, evidenzia "lo stabilimento ionico rappresenta un bacino produttivo da tutelare nell'interesse non solo della Puglia" e quindi "Se da un lato parliamo di una realtà industriale importante e consolidata, dall'altro si fatica ancora a trovare una identità di sicurezza ambientale che, pure tra gli sforzi fatti, è ancora lontana dall'essere raggiunta nel rispetto delle norme previste, tra

le quali ci sono anche le leggi regionali all'avanguardia.". Siamo, continua il consigliere "in una situazione che non aiuta a definire il quadro entro il quale bisogna muoversi per tutelare i posti di lavoro e il rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, perché la presa di posizione del Governo regionale e del Comune di Taranto nasce proprio da una acquisizione organizzata per rilanciare lo stabilimento jonico che si presta ad essere attaccata proprio da chi chiede maggiore rispetto delle regole, anche se può, poi, innescare un processo di sfilamento degli investitori e risolvere il problema con la soluzione più tragica per tutti: la chiusura dell'attività produttiva". Chiarisce, inoltre, che "Piano ambientale e piano industriale. Sono strettamente connessi, ma siamo convinti che sia prioritario un altro fattore: il tempo, cioè il periodo che serve per rendere veramente efficaci il piano presentato dal compratore e la salvaguardia della sicurezza ambientale...". Conclude il suo discorso facendo appello affinché cessi lo scambio di accuse e "si lavori nell'interesse ... dei lavoratori, dei tarantini e dei processi produttivi nazionali".

Interviene il cons. Galante, il quale informa l'Assemblea che, anche il suo Gruppo, ha presentato un O.d.g. – aperto a coloro che voglio firmarlo. L'O.d.g. – continua – impegna il Governo regionale "a sollecitare l'adozione da parte delle autorità competenti o a valutare l'adozione, per quanto di sua competenza, in occasione degli eventi classificati come Wind Days, di atti e provvedimenti volti a disporre il totale fermo – nell'area industriale immediatamente a ridosso del Quartiere Tamburi – degli impianti, dei nastri trasportatori e dei mezzi che determinano l'innalzamento di polveri minerali che si disperdono nell'ambiente circostante".

Dopo aver ampiamente esposto le varie problematiche riferite alle fonti inquinanti, il cons. Galante chiede al presidente Emiliano l'aggiornamento del piano "contenente le prime misure di risanamento della qualità

dell'aria, in seguito al decreto legislativo n. 155/2010". Al fine di fare chiarezza, chiede, altresì, al presidente di conoscere la sua posizione se "... è per la chiusura dell'ILVA o semplicemente per anticipare questo famoso Piano ambientale, come diceva l'assessore Mazzarano, dal 2023 al 2020 o al 2021 perché per noi non cambia nulla". Concludendo il cons. Galante, riferendosi a quanto detto dall'assessore Mazzarano, circa un tavolo tecnico, suggerisce di seguire l'esempio di Genova che è addivenuta a un accordo di programma. Chiede, quindi, che tutti insieme, la Regione, i Comuni, i sindacati, il Ministero, siedano al tavolo tecnico per "capire come chiudere immediatamente le fonti inquinanti, decontaminare e bonificare subito la zona e andare verso una riconversione economica, che è l'unica strada per noi possibile e accettabile".

La cons. Franzoso, dopo aver letto «in suo» l'O.d.g. presentato dal cons. Borraccino, evidenzia che è doveroso da parte sua fare una premessa. La storia – continua – della siderurgia in Italia e quella tarantina, insegna che la gestione da parte dello Stato dell'acciaio, nel corso degli anni, è costata migliaia di miliardi di lire "...per mantenere i livelli occupazionali e produrre acciaio con scarsissimi ritorni sul capitale, scarsa ricerca dell'efficienza, scarsa coscienza ambientale, tanto che – e c'è da sottolinearlo – gran parte delle responsabilità ascritte al privato in tema ambientale sono state prodotte e trasmesse dalla gestione pubblica. Per questo nasce l'ILVA privatizzata".

Riferendosi ai trascorsi avvenimenti su ILVA, sottolinea che dopo anni di attesa "La città è stremata, lo sono i lavoratori, lo sono le imprese collegate ad ILVA". Inoltre, ritiene "È impensabile che una vicenda così complessa possa risolversi per via giudiziaria, perché dopo anni di sequestro, di capitali in fumo, esuberi, posti di lavoro bruciati, il ricorso amministrativo blocca l'avvio di un processo di normalizzazione, l'uscita dal gua-

do, iniziato a fatica... Credo, invece, che le cose che c'erano da fare erano esattamente l'opposto, ossia continuare il tavolo delle trattative, per porre massima attenzione alla tutela dei lavoratori, al risanamento ambientale della fabbrica, il Piano ambientale *in primis*. Sarebbe assurdo che, nonostante le critiche da più parti sollevate, quel Piano ambientale, che comunque sia ha vinto un'aggiudicazione pubblica, oggi resti inattuato, quando a Taranto da anni e anni andiamo denunciando la significatività dell'emergenza ambientale legata ad ILVA".

Alla luce delle osservazioni innanzi esposte, la cons. Franzoso invita il Presidente a rivalutare la sua posizione e a ritirare il ricorso.

La parola passa al cons. Marmo, il quale annuncia che il suo Gruppo ha presentato un altro O.d.g. relativo alla materia sanitaria da affiancare all'O.d.g. già depositato, con il quale, come precisato dalla collega Franzoso, è stato chiesto il ritiro del ricorso. Conclude il suo intervento dichiarando "Noi riteniamo che accanto alla normalizzazione della produzione all'interno dell'ILVA e alla normalizzazione della situazione ambientale non riusciamo a capacitarci del fatto che in Italia non si riesca ancora ad ottenere un impianto a Taranto come quello di Linz. Noi vogliamo Taranto come Linz, dove la compatibilità ambientale e il lavoro degli operai all'interno e dei cittadini all'esterno possano convivere tranquillamente".

È il turno del cons. Colonna, il quale, prendendo spunto dalle considerazioni fatte precedentemente dai suoi colleghi, interviene alla discussione, considerando i pochi minuti rimasti a disposizione del suo Gruppo. Dopo ampia esposizione sull'argomento – il cons. Colonna – ritiene, comunque, che "il tema sia a monte, ben altro. Mi limito solo ad evocare due o tre cose, molto schematicamente, di cui una Regione dovrebbe occuparsi, ha il dovere di occuparsi. Ha ragione, anche in questo caso, invece, il collega Zullo quando evoca un principio costituzionale come la leale collabo-

razione..., credo che sia dovere nostro, di un'intera classe politica dirigente a livello regionale, dare rappresentanza, concretezza agli interessi del popolo pugliese o, meglio, dei cittadini pugliesi – bando alla retorica –, dei cittadini pugliesi e dei cittadini tarantini.”

Il cons. Casili, nel suo breve intervento, considerato il poco tempo rimasto a disposizione del suo Gruppo, evidenzia che, di tali questioni, se ne parla da oltre un ventennio e, purtroppo – continua – oggi abbiamo risentito gli stessi discorsi. “Il sito di Taranto...” prosegue “... è caratterizzato da un polo industriale molto complesso, costituito da grandi insediamenti, e non è soltanto lo stabilimento siderurgico ILVA...”.

Ricorda che si parla di bonifica già dalla legge del 1998 e che, purtroppo, i ritardi hanno determinato “... per il territorio di Taranto, in termini di dati epidemiologici, migliaia di malati e centinaia di morti a causa delle matrici inquinate: acqua, aria e suolo”. A conclusione dell'intervento, il consigliere asserisce che per poter parlare di uno sviluppo consapevole di quel territorio “... dobbiamo lasciare da parte la retorica e agire profondamente, perché ripeto, se da 1,637 milioni del Piano di sviluppo rurale non è possibile utilizzare un solo euro per poter riconvertire, per poter dare senso a un territorio, allora tutti questi discorsi che facciamo qui in quest'Aula sono privi di significato”.

Assume la Presidenza il vice presidente Longo.

La parola passa al cons. Perrini. Quest'ultimo dichiara di conoscere molto bene l'ambiente dell'ILVA in quanto, per 7 anni, ha lavorato come operaio. Successivamente decise di fare l'imprenditore. Il consigliere spiega di aver raccontato la sua storia per evidenziare di conoscere molto bene sia le due realtà (operaio-imprenditore) che la realtà delle malattie presenti sul territorio.

Il cons. dichiara di essere sia per una sanità che funzioni nel territorio e per questo invita il presidente Emiliano a farsi portavoce, sia

per il lavoro. Invita, altresì, il presidente Emiliano a ritirare il ricorso. A conclusione del suo discorso, il cons. si auspica che l'incresciosa situazione venga risolta attraverso un tavolo tecnico.

È la volta del cons. Campo che, dopo aver ampiamente argomentato sulla problematica, oggetto della presente seduta monotematica, rivolge un invito che “...non è a una grande prudenza, ma è a una grande e operosa opera da parte di tutti i Gruppi politici e i consiglieri per fare in modo che quella che è la necessità di un approfondimento nel merito, che io stesso sarei presuntuoso se ritenessi di avere gli strumenti per poterlo affrontare vista la portata anche tecnica, la complessità tecnica delle soluzioni o delle questioni che stanno in campo, appunto questo confronto smetta le vesti, la natura, le connotazioni di un conflitto e si torni ad ascoltare e a prendere sul serio le ragioni espresse dalle comunità locali e anche dalla Regione”. In questo contesto conclude “... andare oltre l'approfondimento della discussione, l'acquisizione di una consapevolezza che l'occasione odierna ci ha dato rispetto alla vicenda, dunque fare la corsa a presentare un ordine del giorno perché prevalga la mia o l'altra opinione... Si fanno valutazioni, c'è una discussione. Costringere, ridurre, incanalare questa discussione nel voto di un ordine del giorno,...., non solo non fa fare passi avanti alla nostra discussione, non solo non lo ritengo utile, ma rischia di cristallizzare magari la distanza su posizioni, una distanza che, invece, credo che il prosieguo del confronto e la discussione tra di noi all'interno dell'Assise consiliare può consentirci di ridurre se ci mettiamo pazienza e buona volontà e se mettiamo da parte le sirene dell'imminente campagna elettorale”.

Interviene l'ass.re alla qualità dell'ambiente Caracciolo per precisare alla cons. Franzoso che, nel suo precedente intervento, richiamava l'attenzione della Regione sulla vicenda relativa alla mancata programmazione, o alla mancata attenzione sui siti di discarica e sulle

bonifiche, che si è appena chiuso un avviso pubblico indirizzato alle amministrazioni locali.

L'ultimo intervento è dedicato al presidente Emiliano. Saluta il sindaco della città di Taranto, appena arrivato in Aula. Il presidente esordisce asserendo che "La regola fondamentale nel ruolo politico è quella di rispettare gli impegni di programma. Innanzitutto voglio dire che la Regione Puglia, assieme all'Amministrazione comunale di Taranto, sta rispettando gli impegni del proprio programma, sta cercando con assoluta dedizione, da anni, un dialogo con i Governi che si sono succeduti in questo periodo per trovare una soluzione ad una vicenda che ha sempre tenuto in scacco la città di Taranto, fino al punto di privarla di un'autonoma capacità di guida politica".

Con riferimento al ricorso presentato al TAR, il presidente, nel precisare di aver sottoposto l'atto all'Avvocatura, e avendo quest'ultima riferito che l'atto presentava profili gravi di illegittimità, chiede ai presenti se "è consentita ad un Presidente di Regione una valutazione discrezionale sulla opportunità o meno di impugnare un atto".

Evidenzia, tra l'altro, che "L'ILVA è uno stabilimento extra territoriale, non è più uno stabilimento pugliese, perché la Puglia è stata privata di ogni possibilità di intervento su quella fabbrica. Abbiamo impugnato davanti alla Corte costituzionale questa circostanza e la Corte costituzionale ... ha concluso che proprio nelle osservazioni al DPCM consisteva la mancata lesione del diritto della Regione Puglia di interloquire con il Governo...". Continuando riferisce che i due ricorsi presentati dalla Regione e dal Comune di Taranto "... sono stati redatti in perfetta autonomia sono assolutamente simili, forse con l'unica differenza che il Comune di Taranto ha specificamente richiesto di rimettere la questione alla Corte costituzionale per un'ulteriore verifica e, invece, quello della Regione si riserva di farlo in una seconda fase... li Governo della

Repubblica ha deciso, individuando quello stabilimento come strategico, che quello stabilimento deve andare avanti e noi abbiamo preso atto di questa determinazione". Dopo ampia esposizione sulla questione, il presidente Emiliano ribadisce, inoltre, "noi non siamo titolari della decisione se chiudere o meno l'ILVA. Riceviamo dal Governo della Repubblica, in modo fedele, l'indirizzo che la fabbrica deve continuare a funzionare, e ci stiamo sforzando, nel nostro ruolo di tutori della salute dei cittadini, di trovare la maniera di farla funzionare. Il ricorso attiene solo a questo. A noi non interessa il nome dell'azienda che se l'aggiudica,..., neanche quella che noi abbiamo chiamato per comodità "decarbonizzazione"... Ma se esiste un altro sistema per evitare l'uso del carbone, per evitare quel livello di emissioni, noi siamo disponibili a parlarne, purché non ci si dica che dobbiamo tacere, perché comunque qui non tace più nessuno, su questa storia dell'ILVA."

Dopo aver risposto alle osservazioni rivolte dai consiglieri intervenuti in precedenza, rivolgendosi all'Assemblea esclama "Liberiamoci da questo sortilegio dell'ILVA, liberiamo Taranto, liberiamo la Puglia, liberiamo l'Italia da questo sortilegio, trasformiamo l'ILVA nella più moderna acciaieria del mondo, nell'acciaieria più condivisa con la popolazione che la ospita, nell'acciaieria che è in grado di produrre le migliori qualità di acciaio del mondo, e contemporaneamente, avere un marketing attrattivo per l'acquirente, perché è una produzione carbon free".

A conclusione della discussione, il presidente Longo, informa l'Assemblea che durante gli interventi sono pervenuti altri Ordini del giorno. Gli stessi - continua - verranno posti in votazione, con procedimento elettronico, secondo l'ordine d'arrivo. Chiama il primo O.d.g. presentato da Noi a Sinistra.

Il cons. Borraccino nel precisare che l'O.d.g. non è il documento del Gruppo consiliare bensì un O.d.g. firmato unicamente dal "sottoscritto" dichiara di non ritirarlo.

Successivamente interviene il cons. Zullo che, nel rammaricarsi dell'abbandono dell'aula da parte dei colleghi consiglieri, evidenzia che, rispetto al dibattito nazionale, alle ansie di una città nonché a quelle dei lavoratori, un atteggiamento simile è da considerarsi assurdo. Questa posizione, continua, è mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini di Taranto, verso la nostra Puglia, ma anche verso chi sta lavorando per la soluzione del problema. Ribadisce che il suo Gruppo è per il ritiro del ricorso affinché si possa avviare "un dialogo istituzionale che porti a capire se c'è la possibilità di contemperare due valori di pari rango costituzionale: il valore del lavoro e dell'occupazione (articolo 1 della Costituzione) e il valore della salute (articolo 32 della Costituzione)".

Il presidente Longo pone in votazione, con procedimento elettronico, l'O.d.g. a firma del cons. Borraccino.

Esito:

Presenti	24
Votanti	10
Voti Favorevoli	2
Voti Contrari	8
Astenuti	13

il Consiglio regionale non è in numero legale (scheda n.2).

Al termine della votazione, i consiglieri Pentassuglia e Franzoso chiedono di considerare i loro voti tra quelli contrari.

Il cons. Perrini chiede al presidente di voler acquisire i nomi dei consiglieri che risultano assenti durante la votazione.

Il presidente Longo risponde che tale richiesta dovrà essere avanzata al competente Ufficio.

La seduta è tolta alle ore 16,33.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il consigliere Liviano D'Arcangelo.

Non essendovi osservazioni, il congedo si intende concesso.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Il neo consigliere Mario Romano, subentrato in data 21 novembre u.s., in pari data ha aderito al Gruppo consiliare "Popolari".

Il consigliere Andrea Caroppo ha comunicato che a far data dal 30/11/2017 non intende più appartenere al Gruppo consiliare di "Forza Italia" e di confluire nel Gruppo consiliare "Misto", dichiarando di appartenere alla minoranza.

Il Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2017 ha deliberato la non impugnativa per la legge della Regione Puglia n. 39 del 13/10/2017, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126".

Mozioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

mozioni:

- Gatta, Cera, Marmo, De Leonardis, Longo, Franzoso, Damascelli, Congedo: "Realizzazione del presepe nei luoghi istituzionali";

- Laricchia, Bozzetti, Di Bari: "Impegno della Regione a procedere con azione di responsabilità sociale nei confronti del Presidente e Direttore Generale di Acquedotto Pugliese S.p.A.";

- Santorsola, Colonna, Borraccino: "Alternanza scuola-lavoro in Puglia";

- Borraccino: “Deprezzamento immobili quartiere Tamburi di Taranto”;
- Trevisi: “Introduzione del ‘fattore di pressione’ per le discariche nel nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proseguo esame testo abbinato in Commissione del ddl n. 67 del 02/05/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e della proposta di legge Pentassuglia, Gatta “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)” (*rel. cons. Borraccino*);

2) DDL n. 166 del 2/08/2017 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)” (*rel. cons. Romano G.*);

3) DDL n. 182 del 05/09/2017 “Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 – Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia” (*rel. cons. Romano G.*);

4) Proposta di legge Bozzetti, Laricchia, Galante, Barone, Di Gioia, Casili, Trevisi “Istituzione commissione di studio e inchiesta sulle Fondazioni culturali pugliesi e sulla Fondazione lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli e teatri di Bari” (*rel. cons. Santorsola*);

5) Proposta di legge Damascelli, Gatta, Marmo N., Caroppo A., Turco, Franzoso “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (*rel. cons. Pentassuglia*);

6) DDL n. 203 del 03/10/2017 “Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 – Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.” (*rel. cons. Romano G.*);

7) Proposta di legge Borraccino “Norme in materia di concreta attuazione in Puglia della legge n. 194/78” (*rel. cons. Romano G.*);

8) DDL n. 220 del 24/10/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24” (*rel. cons. Pentassuglia*);

9) Esame testo abbinato in Commissione della proposta di legge Colonna, Borraccino, Leo, Santorsola “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico’ e della proposta di legge Pellegrino P. Modifica dell'art. 7 comma 2 e 8 ed integrazione dei commi 2 bis e 2 ter della Legge 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)” (*rel. cons. Romano G.*);

10) Proposta di legge di iniziativa popolare dei Consigli comunali di Poggiardo, Tiggiano (capofila), Andrano, Bagnolo del Salento, Cannole, Castro, Cursi, Diso, Giurdignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Uggiano La Chiesa, Salve, Patù, Ugento, Castrignano del Capo, Corsano e Morciano di Leuca “Norme per programmi d'Area Integrati” (*rel. cons. Pentassuglia*);

11) DDL n. 167 del 13/09/2016 “Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 (Norme in materia di formazione per il lavoro)” (*rel. cons. Santorsola*);

12) Proposta di legge Amati, Mazzarano, Zinni, Zullo, Cera “Integrazioni all'art. 1 dello Statuto della Regione Puglia” – prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Costituzione – (*rel. cons. Congedo*);

13) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, Cera “Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto della Regione Puglia” – prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Costituzione – (*rel. cons. Congedo*).

14) Proposta di legge Di Bari, Marmo N., Zinni “Disposizioni in materia di clownterapia” (*rel. cons. Romano G.*);

15) Proposta di legge Longo, Mazzarano, Pellegrino P., Colonna, Zinni “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” (*rel. cons. Pentassuglia*).

Informo il Consiglio che, come da prassi seguita per l’altra riunione monotematica, gli ordini del giorno sull’ILVA verranno affrontati nella prossima seduta monotematica, che nella Conferenza dei Presidenti abbiamo fissato per il prossimo 9 gennaio, e che riguarderà la sicurezza dei treni e la sanità, i due temi che non abbiamo finora potuto sviluppare.

Proseguo esame testo abbinato in Commissione del ddl n. 67 del 02/05/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e della proposta di legge Pentassuglia, Gatta “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria)”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Proseguo esame testo abbinato in Commissione del ddl n. 67 del 02/05/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e della proposta di legge Pentassuglia, Gatta “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter-

ma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria)».

Ricordo che nella seduta del 25 ottobre il consigliere Borraccino ha dato lettura della relazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art.1

Finalità della legge

1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con d.P.R. 8 settembre 1977 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emana la presente legge per la gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale.

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull’intero territorio regionale, mediante l’istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna o che presentano l’habitat idoneo a favorire l’incremento naturale della fauna selvatica e la sosta, prioritariamente delle specie di cui

all'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;

c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, a un livello corrispondente all'esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino della predetta direttiva;

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i

fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale.

3. La Regione comunica allo Stato tutte le informazioni riguardante la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'articolo 1, comma 7 bis della l. 157/92.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,

Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Oggetto della tutela –
Esercizio venatorio*

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: Lupo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Gatto Selvatico (*Felis Sylvestris*), Lince (*Lynx lynx*), Foca monaca (*Monachus monachus*), Puzzola (*Mustela putorius*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*) e, inoltre, Cervo sardo (*Cervus, e laphus corsicanus*), Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*), Orso (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Martora (*Martes martes*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles Meles*);

b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), tutte le specie di rapaci notturni (*Stringiformes*), tutte le specie di Cicogne (*Ciconiidae*) tutte le specie di Pellicani (*Pelecanidae*), tutte le specie di Picchi (*Picidae*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia

(*Himantopus himantopus*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Fenicottero (*Pfigbenicopterus ruber*), Fistione turco (*Netta rufina*), Cigno reale (*Cygnus olor*) Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), Volpoca (*Tadorna tadorna*), Piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Ghiandala marina (*Coracias garrulus*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Pernice di mare (*Coracias garrulus*), Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*), Marangone minore (*Phaeacrocorax pigmeus*), Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), Tarabuso (*Botaurus steilaris*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), Otarda (*Otis tarda*), Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), Chiurlottello (*Numenius Tenirotis*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole.

4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PARTECIPAZIONI

art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione

e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali.

3. La Regione potrà avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari mediante forme di avvalimento e convenzione.

4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia).

È stato presentato un emendamento (pag. 1) a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «All'art. 3, comma 3, dopo le parole “città metropolitana di Bari” aggiungere le parole “e degli ATC”».

È stato presentato un subemendamento sostitutivo dell'emendamento a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 3, comma 3, lett. c), dopo le parole “Città Metropolitana” aggiungere le parole “e/o degli ATC”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,

Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Longo,
Manca, Marmo,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	23
Hanno votato «no»	7

Il subemendamento è approvato.

L'emendamento a firma del consigliere Marmo è superato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,

Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 4

*Organismi di consulenza,
partecipazione, ricerca e gestione*

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvale della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 5.

2. La Regione può avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.

3. I pareri dell'ISPRA saranno richiesti nei

casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 5

*Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio*

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia.

2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione Puglia.

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 6;

i) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura e foreste;

j) da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia – organo della Federazione ornitologi italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale, competente in materia di caccia.

4. Il Comitato elegge un vice presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3, lettera b), che esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del presidente designato, e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al servizio competente in materia di prelievo venatorio, designato dal presidente del Comitato.

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lettere a) e b), i quali decadono con la scadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il presidente della Giunta regionale provvede a istituire il Comitato, tenendo conto delle desi-

gnazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 11, da componente nominato da altra associazione appartenente allo stesso settore. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) pugliesi.

È stato presentato un emendamento (pag. 2) a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal presente:

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute ai sensi della l. n. 157/92 o dalla presente normativa, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operante a livello regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello regionale;

e) fino ad otto rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della l. n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h) da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia – organo della Federazione ornitologi italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il Responsabile dell'Osservatorio Faunistico regionale».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Il senso dell'emendamento è prevalentemente quello di ristabilire un principio.

Fino ad oggi, nel Comitato partecipavano tutti i rappresentanti delle associazioni venatorie, che in teoria sono sette o otto, un numero limitato di agricoltori (quattro, ed erano tre prima, perché tre erano le associazioni riconosciute), più le associazioni ambientaliste (ed erano due).

Il problema che veniva lamentato in sede di Comitato era che le associazioni venatorie erano sempre maggioritarie rispetto agli altri, per una questione di riconoscimento, che avveniva – ripeto – in funzione della singola appartenenza di ognuno ad una specifica associazione.

In questa maniera, noi consentiamo comunque a tutti di partecipare, quindi lasciamo che le associazioni venatorie abbiano un rappresentante per ognuna riconosciuta; lasciamo che le agricole abbiano un rappresentante per ciascuna riconosciuta; portiamo a otto il numero delle ambientaliste che possono partecipare. Questi tre gruppi però – in tal senso, ho presentato un subemendamento che mi accingo a consegnare – votano collegialmente ed esprimono un unico voto ai fini dell'espressione del parere.

Ci sarà quindi un unico voto espresso a maggioranza delle venatorie, un unico voto delle agricole, un unico voto delle ambientaliste, in modo che la differente composizione

non alteri la concessione dei pareri – lo ripeto, sono consultivi – e non cambi gli equilibri in funzione di una concessione del precedente legislatore, ossia il massimo accesso a tutti al Comitato stesso.

L'emendamento è formulato in modo tale che anche i rappresentanti del Consiglio regionale votino collegialmente. Tuttavia, questa condizione è impropria e la dobbiamo sistemare, perché, essendo compreso nei tre rappresentanti del Consiglio uno di minoranza, si troverebbe sempre neutralizzato il voto della minoranza qualora si andasse nel merito. Quindi, ciascun componente manterrà un voto.

In questo senso, del mio articolato bisogna sostituire il comma 8 con un subemendamento in cui si espunge la lettera b) che, invece, verrà ad essere intesa come la possibilità per ciascuno di esprimere un voto.

PRESIDENTE. È stato presentato un subemendamento a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. I pareri e/o proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui alle lettere b, c, d ed e esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal Presidente.».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,

Barone, Borraccino, Bozzetti,

Campo, Caracciolo, Colonna, Conca, Congedo,

De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 2, nel testo subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Pandinelli, Pentassuglia,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Congedo,
Franzoso,

Gatta,
Manca, Marmo,
Perrini.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	28
Hanno votato «no»	6
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Gli emendamenti alle pagine 3, 4 e 5 decadono.

È stato presentato un emendamento (pag. 6), a firma del consigliere Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Il comma 10 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "10. Ai membri del Comitato non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi soggetti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate"».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	24

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 7) a firma dei consiglieri Gatta e Di Gioia, del quale do lettura: «Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio) All'art. 5 comma 10 eliminare le parole "e a un'indennità di missione"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,

Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 7.1) a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Dopo il comma 12 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“13. I componenti del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato costituito ai sensi del comma 3.”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Cera, Conca, Congedo,

Di Gioia,
 Franzoso,
 Gatta, Giannini,
 Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
 Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
 Morgante,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Trevisi, Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 5, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
 Borraccino,
 Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
 De Leonardis, Di Gioia,
 Franzoso,
 Giannini,
 Loizzo, Longo,
 Manca, Mazzarano, Morgante,
 Nunziante,
 Pandinelli, Perrini, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
 Conca,
 Di Bari,
 Galante,
 Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 6

*Struttura tecnica regionale
 Osservatorio faunistico - Centro
 recupero fauna selvatica in difficoltà*

1. Struttura tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto (Ba).

2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale;

b) coordinamento, indirizzo per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di produzione della fauna selvatica, di cui all'articolo 10;

c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell'ISPRA;

d) censimento, con la collaborazione delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale, della fauna selvatica a fini statistici;

e) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;

f) istituzione di corsi, d'intesa con l'ISPRA, ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;

g) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici territoriali, ai fini istituzionali degli stessi;

h) attività di studio e sperimentazione sulla protezione della fauna autoctona e relativo habitat;

i) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;

j) piani di intervento pluriennale, di concerto con l'ISPRA, e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

k) supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;

l) attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.

4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività dei centri territoriali di prima accoglienza;

b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri territoriali di prima accoglienza;

c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;

d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e) raccolta di tutti i dati e la documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di

tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato.

6. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dalla Giunta regionale.

7. L'Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato all'agricoltura, risorse agroalimentari, alimentazione, riforma fondiaria, caccia e pesca e foreste.

È stato presentato un emendamento (pag. 8) a firma di consiglieri Bozzetti, Galante, Barone e Casili, del quale do lettura: «Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6, la parola "produzione" è sostituita con la parola "riproduzione"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,

Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,

De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,

Franzoso,

Galante, Gatta, Giannini,

Laricchia, Loizzo, Longo,

Manca, Marmo, Morgante,

Nunziante,

Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,

Romano Giuseppe,
Trevisi, Turco.

Si è astenuto il consigliere:
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 9), a firma dei consiglieri Di Gioia e Gatta, del quale do lettura: «All'art. 6 comma 3 lett. c) dopo la parola "censiti" aggiungere la parola "anche"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Assessore, sull'articolo 6 non ci sono altri emendamenti, ma vorrei richiamare la sua attenzione sulle funzioni dell'Osservatorio. La prego di far pervenire alla Commissione i dati di produzione dell'Osservatorio circa l'attività di coordinamento, visto che lo stesso risponde al suo assessorato.

Di tanto in tanto leggiamo solo sulla stampa di alcune attività, ma non c'è bisogno di autocelebrarsi, perché poi si ricorre all'Università. Siccome è una struttura regionale, che deve assolvere ai suoi compiti, la prego di farci pervenire i dati.

Voglio conoscere quali sono le attività di coordinamento svolte con gli altri territori, quali sono le popolazioni censite, quali attività sono state svolte e soprattutto quali sono le risorse, visto che sui giornali si è parlato anche di risorse che non dipendono sicuramente dalla gestione del quotidiano. Soprattutto vorrei conoscere quali sono gli elementi di collaborazione avuta con i territori e quali persone hanno lavorato e collaborato con l'Osservatorio regionale. Grazie.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 6, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegriano, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

TITOLO III PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA

art. 7

Piano faunistico venatorio regionale Programma annuale di intervento

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le

specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione adotta la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto dalle disposizioni del presente articolo, dotata di rapporto ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione su base provinciale è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

4. I proprietari o conduttori di fondi, pubblici o privati, che intendessero escludere gli stessi dall'attività venatoria, fermo restando le quote di cui al comma 3, possono presentare istanza alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Piano faunistico regionale. Le autorizzazioni hanno validità per un quinquennio e possono essere rinnovate a richiesta. I perimetri dei fondi esclusi dall'attività venatoria, individuati mediante georeferenziazione, dovranno essere dotati di apposita tabellazione.

5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo

14, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'articolo 12 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'articolo 15.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 11.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agroturistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. La Regione con il piano faunistico venatorio regionale istituisce gli ATC, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo del Piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o il conduttore di un fondo, su cui si intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della l. 157/1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di coltu-

re agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.

12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori di fondi interessati ai sensi dell'articolo 7, comma 11, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.

14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

- a) indirizzi per l'attività di vigilanza;
- b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'ISPRA;
- d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici, compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;

g) criteri, modalità e tini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 5.

16. Il programma provvede:

a) al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;

b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata a ogni provincia, in caso di avvalimento o convenzione;

c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;

d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 e il 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia.

I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

È stato presentato un emendamento (pag. 10) a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «All'art. 7, comma 16, lett. b) dopo le parole "Città Metropolitana di Bari" aggiungere "e ATC"».

È stato presentato un subemendamento a firma del consigliere Gatta, del quale do lettura: «All'art. 7 comma 16 lett. b) dopo la parola "provincia" aggiungere le seguenti parole: "e Città Metropolitana di Bari e/o ATC"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si è astenuto il consigliere:

Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	30
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	1

Il subemendamento è approvato.

Tale subemendamento si intende pressivo dell'emendamento a pagina 10.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 7.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

art. 8

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione sono destinate alla

sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le oasi di protezione, in particolare:

a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi disturbo alla fauna selvatica.

4. Le oasi sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico della Regione Puglia.

5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.

6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione Puglia, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.

7. La Regione nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

8. La Regione, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 2, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona.

È stato presentato un emendamento (pag. 11) a firma dei consiglieri Bozzetti, Galante, Barone e Casili, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'articolo 8, dopo la parola "disturbo" aggiungere le seguenti "o danno"».

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Ho presentato un subemendamento che sostituisce alla parola “disturbo” la parola “danno”, poiché il danno di per sé è assorbente del disturbo e anche perché la parola “disturbo” si presta ad una difformità di interpretazione, in quanto ciò che può essere un disturbo per me può non esserlo per te. Il danno, invece, è *in re ipsa* e va valutato e quantificato.

Quindi, al fine di evitare una norma estremamente generica, che darebbe luogo a un'incertezza anche interpretativa da parte degli organi accertatori, chiediamo di sostituire alla parola “disturbo” – che, ripeto, è assolutamente opinabile e soggettiva – la parola “danno”.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, intervengo solo per dire che noi non siamo d'accordo con questo subemendamento.

Infatti, il nostro emendamento propone di aggiungere alla parola “disturbo” anche “danno”, semplicemente perché durante i lavori della Commissione un emendamento approvato, credo, all'unanimità, aveva inserito il termine “disturbo” ed aveva erroneamente eliminato la parola “danno”.

In quell'occasione, se non ricordo male, fu il collega Colonna a ricordarci che avremmo dovuto reintrodurla in sede di Consiglio. E giustamente così abbiamo fatto.

Noi crediamo che tenere la parola “disturbo” insieme a “danno” sia una tutela maggiore per la fauna all'interno delle oasi di protezione. Credo, dunque, che sia abbastanza importante.

PRESIDENTE. Do lettura del subemen-

damento a firma del consigliere Gatta: «Al comma 3 dell'art. 8 eliminare la parola “disturbo” e sostituirla con la parola “danno”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Campo, Caracciolo, Cera,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Colonna,
Giannini.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	28
Hanno votato «no»	7

Consiglieri astenuti 3

Il subemendamento è approvato.

L'emendamento a pagina 11 decade.

È stato presentato un emendamento (pag. 12) a firma dei consiglieri Bozzetti, Galante, Barone e Casili, del quale do lettura: «Al comma 7 dell'articolo 8, sostituire le parole "presenti nel Comitato tecnico regionale." con le parole "regolarmente riconosciute."».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pentassuglia, Perrini, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 13) a firma dei consiglieri Bozzetti, Galante,

Barone e Casili, del quale do lettura: «Al comma 8 dell'articolo 8, dopo le parole "per ogni singola zona" aggiungere le seguenti parole "ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica."».

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Si precisa che le azioni volte alla gestione delle oasi di protezione non solo devono identificare gli interventi più adeguati per ogni singola zona, ma devono anche eliminare i fattori di rischio e i fattori di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

Faccio presente che anche questo emendamento viene da una concertazione nata all'interno della Commissione, laddove tutti erano favorevoli. Tra l'altro, questo è previsto già nella legge n. 157, legge nazionale sulla caccia, dove sono presenti "danno" e "disturbo".

Pertanto, cerchiamo quantomeno di non rendere la nostra legge meno protettiva rispetto alla norma nazionale.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Intervengo solo per dire che non sono d'accordo con l'emendamento del collega Bozzetti, per le ragioni già esplicitate in ordine al precedente emendamento: lo ripeto, la parola "disturbo", per quanto presente in una norma nazionale – emendabile anch'essa, perché tutto è perfettibile – contiene in sé il germe della indeterminatezza, che contrasta con il principio della certezza del diritto. Non c'è nulla di più soggettivo del disturbo.

Visto che, tra l'altro, il sostantivo "danno" è di per sé assorbente anche del disturbo, ritengo che questo emendamento non debba essere approvato.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Presidente, io credo, invece, che in questo caso sia opportuno il riferimento anche al disturbo.

Nel comma precedente si vietava un'azione qualora arrecasse danno, quindi un riferimento certo era opportuno, ma qui si tratta di azioni positive da condurre per rimuovere non solo situazioni potenzialmente dannose, ma anche recanti disturbo.

Pertanto, il mio voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Io farei, invece, un riferimento al referto che i nostri uffici hanno rilasciato su questo emendamento, nel quale il termine più "sospetto" è il concetto contenuto in "eliminando", che dagli uffici viene inteso come un termine difficilmente contemplabile in una norma del genere, perché gli effetti non sono facilmente prevedibili.

Vi inviterei, quindi, a dare senso e coerenza a questo parere del nostro ufficio e a votare contro per questo motivo.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Vorrei dire che, a questo punto, se il problema è la parola "eliminando", possiamo prevedere un subemendamento, che magari possiamo concordare anche col Governo, per sostituirla con la parola "limitando" o "prevedendo" (probabilmente "limitando" è più corretto).

Potremmo subemendare "limitando ogni fattore di disturbo e di danno per la fauna selvatica".

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Se

scriviamo "limitando", i rilievi dell'ufficio vengono meno. Io mi rimetto alla decisione dell'Aula, poiché vedo che ci sono sensibilità diverse. Valuteremo quello che sarà l'esito della votazione.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, sostituendo nell'emendamento a pag. 13 la parola "eliminando" con la parola "limitando", possiamo procedere al voto col parere favorevole del Governo.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. No, viene rimosso il pregiudizio posto dagli uffici. Il parere mio è che mi rimetto comunque all'Aula.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento che sostituisce "eliminando" con "limitando".

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Longo,
Marmo, Mennea,
Pellegrino, Pandinelli, Pisicchio,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

De Leonardis,
Pentassuglia,
Stea.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	3

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento, nel testo subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Bozzetti,
Casili, Cera, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino, Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Hanno votato «no»	3

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 8, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Campo, Cera, Colonna,
De Leonardis,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	8

L'articolo è approvato.

art. 9

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nel-

le zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione, incremento, irradiazione e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate, come da documento orientativo dell'ISPRA, e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'articolo 11, secondo le indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione Puglia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

9. La Regione nella gestione delle zone di

ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

10. La Regione, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 1, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona.

11. Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'articolo 10.

È stato presentato un emendamento (pag. 13.1), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 8 dell'articolo 9, dopo le parole "Piano faunistico-venatorio regionale" aggiungere "previo studio tecnico-agronomico che valuti e quantifichi eventuali incidenze negative rispetto alle attività agricole ivi svolte."».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,

Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Stea.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	9
Hanno votato «no»	23
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 14), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 9 dell'articolo 9, sostituire le parole "presenti nel comitato tecnico regionale." con le parole "regolarmente riconosciute".».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,

Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Pisicchio,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 15), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 10 dell'articolo 9, dopo le parole "per ogni singola zona" aggiungere le seguenti "e limitando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica."».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento, intendendosi già subemendato con la sostituzione della parola "eliminando" con la parola "limitando".

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,

Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 9, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piscichio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

art. 10

*Centri pubblici di riproduzione
della fauna selvatica*

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del Piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione Puglia, che stabilisce i criteri per la gestione.

5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzata il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a 30 ettari.

8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendenelli, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 11

Ambiti territoriali di caccia - ATC

1. La Regione, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 7, in Ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a

esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale. Gli ATC di dimensioni subprovinciali possono altresì interessare territori amministrativi di province diverse.

2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC deve tendere a preservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali, ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio di riferimento, nonché una equilibrata efficienza gestionale e amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria e della tutela delle risorse faunistico-ambientali.

3. Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c), previo versamento della quota di partecipazione. La stessa può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento. Le richieste di ammissione annuali all'esercizio venatoria devono indicare obbligatoriamente l'ATC prescelto.

4. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti in altre province e regioni, questi ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti ver-

sano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari al 50 per cento e al 300 per cento se residenti, rispettivamente, in altre province o in altre regioni.

5. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

6. La Giunta regionale approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:

a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;

c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali;

d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;

e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

7. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.

8. La Regione ha potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvale per la gestione degli ATC.

È stato presentato un emendamento (pag. 16) a firma del consigliere Marmo, de quale do lettura: «All'art. 11, comma 1, nell'ultimo periodo, dopo la parola "ATC" aggiungere le seguenti parole " , quali enti pubblici di natura economica"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Viene riportato quanto ricono-

sciuto da alcune sentenze. L'ultima è quella della Corte dei conti, la 133/2015, che riconosce la titolarità agli ATC di una responsabilità relativamente alle attività che svolgono e, diventando ente pubblico economico, anche quella di assunzioni o meno del personale che lì è posto a lavoro.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, vorrei solo far rilevare che probabilmente, rispetto a quello del collega Marmo, il successivo emendamento, che riguarda lo stesso argomento, è più conforme ai dettami costituzionali. Tant'è che – e lo fa presente anche l'Ufficio tecnico del Settore caccia regionale – l'abbiamo ripreso dalla recente legge della Regione Toscana, che almeno in questa parte, che è molto delicata, non è stata impugnata.

Secondo noi, dunque, il nostro emendamento potrebbe essere più congruo e comunque va nella direzione di riconoscere gli ATC come strutture associative senza scopi di lucro, assimilabili agli enti riconosciuti, a cui sono affidati i compiti di rilevanza pubblica. Grazie.

PRESIDENTE. Il consigliere Bozzetti ha anticipato le motivazioni del prossimo emendamento. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. La legge regionale a tutt'oggi in vigore non si era incaricata di disciplinare o di individuare quale fosse lo *status* giuridico degli ATC: li lasciava, di fatto, in un'agibilità legata a delle attività regolamentari, che sono pure state emanate, non intervenendo sulla materia.

Se decidiamo di inserire, a questo punto, un articolo che si cura di questa materia, sarei più propenso ad aderire all'impostazione della Toscana, dell'Emilia e delle Marche, che è già

validata dalla Corte costituzionale e che, secondo me, raccoglie gran parte delle questioni che il consigliere Marmo voleva, con la sua indicazione, eventualmente predisporre a risolvere.

Quindi, rimettendomi comunque alla decisione dell'Aula, sarei orientato a dire che voteremmo "no" alla proposta del consigliere Marmo, in quanto assorbita, nelle parti più pregnanti e operative, da quella del consigliere Bozzetti, che di fatto è la norma della Toscana, dell'Emilia e, credo, anche delle Marche. È dunque una norma già in vigore, che può essere tranquillamente copiata.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, il mio emendamento riconosce agli ATC la natura di ente giuridico economico, mentre quello del collega Bozzetti li definisce associazioni senza scopo di lucro, con rilevanza pubblicistica. Ora, in una sentenza della Corte dei conti del Lazio, abbiamo il riferimento al fatto che puntualmente è stato abrogato il Regolamento regionale dove era espunto dall'ordinamento giuridico il divieto di assumere personale a tempo indeterminato con la connessa responsabilità per i danni.

Questo è già accaduto in altre Regioni. Quello della Regione Toscana viene prima di questa sentenza, che ha praticamente cristallizzato la possibilità di essere considerato ente pubblico economico e che possa gestirsi con responsabilità. La grande innovazione, chiamandoli enti pubblici economici, è che si assumono la responsabilità dei propri atti, mentre oggi gli ATC non sono responsabili di niente. In alcune Province, assessore, gli ATC non rendicontano nemmeno all'assessorato le spese che sono tenuti a fare con gli stanziamenti che ricevono dalla Regione in base alle iscrizioni dei cacciatori.

In questo modo, invece, noi andiamo a

creare una responsabilità oggettiva. Altro che associazioni senza fini di lucro! Gli ATC gestiscono i fondi dei cacciatori e devono gestirli con responsabilità, anche ai fini di determinare la tipologia di collaborazione con gli stessi ATC.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, il tema è stato ampiamente affrontato in sede di discussione in Commissione. Ricordo che furono presi in considerazione diversi riferimenti normativi giurisprudenziali che ci indussero – credo che lo abbia ricordato anche Gianluca Bozzetti – a soprassedere rispetto a una qualificazione giuridica di questa realtà.

Tuttavia, eravamo tutti d'accordo nell'escludere la natura di ente pubblico economico, non solo alla luce del precedente della Toscana e di altre legislazioni regionali, ma anche di alcuni riferimenti di sentenze della Corte costituzionale e, in più, per una considerazione di fondo. Non è possibile e immaginabile, cioè, che una qualificazione giuridica possa essere introdotta con un inciso finale. Insomma, se procediamo al riconoscimento dell'ATC come ente pubblico economico, allora questo deve passare da un intervento normativo *ad hoc* che va a strutturare l'ente in una certa maniera e con precise finalità.

Mi sentirei culturalmente più vicino all'indicazione fornita dal collega Bozzetti che opportunamente e in maniera equilibrata, tra l'altro riprendendo la legislazione di altre Regioni, qualifica questa realtà con un elemento plurisoggettivo che la fa diventare, quindi, un'associazione di natura privatistica, quindi regolata da diritto privato, con specifiche e puntuali funzioni di natura pubblicistica che in questa legge (e, con maggiore dettaglio, nel Regolamento) sono ad essa attribuite.

Questo sarebbe più aderente, credo, allo schema reale. L'altra scelta sarebbe quella di

lasciare – tra l'altro, non sarebbe nemmeno necessaria quest'opera qualificatoria – il corpo normativo così come è agli atti, lasciando a un'evoluzione interpretativa e giurisprudenziale la qualificazione giuridica di questi enti.

Io non mi attarderei molto nel pronunciamento della Corte dei conti, che ha una lettura molto più garantista e legata alla specificità del problema. Magari, in un rapporto di lavoro, poteva esserci la necessità di qualificare quello specifico rapporto, quella specifica questione, e giustamente la Corte dei conti in quel pronunciamento l'ha ricollocata in una disciplina pubblicistica. Ciò non significa *ipso iure* far diventare quella realtà un ente pubblico.

Io sono o per votare l'emendamento del collega Bozzetti o, in via subordinata, lasciare il testo così com'è, perché non serve a nulla aggiungere una qualificazione.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, io richiamo questa sentenza della Corte dei conti perché la Corte dei conti con molta chiarezza interviene su quegli aspetti molte volte contestati dai cacciatori.

In particolare, la Procura ha argomentato per la sussistenza della giurisdizione di questa Corte – quindi se la Corte dei conti ritiene di avere giurisdizione sugli ATC è perché questi gestiscono fondi pubblici trasferiti alla Regione dai cacciatori e fondi della Regione stessa – sui componenti dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia in quanto amministratori di soggetti, gli ATC, investiti del concreto esercizio di attività direttamente riferite alla Regione. Sono cose che la Regione dovrebbe fare, che però non fa e attribuisce agli ATC come forma di autogestione.

Detto questo, Presidente, insisto solo per mettere ai voti il mio emendamento. Se l'Aula lo accetterà, va bene, ma credo che questa sia

l'occasione per cominciare a rimettere ordine in un ambito che è molto lasciato alla discrezionalità, fino a quando, assessore, non avremo anche qui la Corte dei conti che andrà a mettere il naso su come vengono spesi i soldi, su come vengono spese le somme richieste dal Presidente del Comitato di gestione per la trasferta e per le altre attività.

Credo che sia un momento importante. Se non lo si vuole cogliere, pazienza. Votiamo.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 16.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Congedo,
Franzoso,
Gatta,
Loizzo,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Romano Giuseppe,
Stea,
Ventola,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia,
Romano Mario,
Santorsola,

Trevisi,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	12
Hanno votato «no»	28

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 17), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,

Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 18), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 11, le parole “residenti in altre province e regioni” sono sostituite dalle seguenti “residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Trevisi,

Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 19), a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «All'art. 11, comma 4, al secondo rigo sostituire la parola "quindici" con la parola "venti"».

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Noi, ovviamente, voteremo contro. Come fatto rilevare anche dall'Ufficio caccia regionale, l'emendamento così come presentato aumenterebbe la pressione venatoria, quindi dal nostro punto di vista non è assolutamente accoglibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Su questo emendamento e su quello successivo, che modificano le giornate, esprimo parere contrario. Lo esprimo su questo in particolare perché c'è un aumento della pressione venatoria che va tutt'altro che dimostrato, non *ex lege*.

PRESIDENTE. L'emendamento a pag. 19 è ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 20), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 11, le parole "quindici

giornate" sono sostituite dalle seguenti "dodici giornate"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Il principio è lo stesso: facciamo il Piano faunistico e studiamo la pressione come deve essere. È lo stesso meccanismo.

PRESIDENTE. È giusto, sentiamo Bozzetti. È un po' tormentato, Bozzetti. Va bene, non vuole ritirarlo. Lo lascia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 20.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Romano Giuseppe,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Mario,
Stea,
Ventola, Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Colonna,

Santorsola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	9
Hanno votato «no»	24
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 21), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 11, sostituire le parole "100 per cento" con le parole "50 per cento"».

Il Governo esprime parere contrario.

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, con questo emendamento si riduce la percentuale relativa ai cacciatori ospiti rispetto a quelli residenti negli ATC dal 100 al 50 per cento. Tuttavia, si segnala che tale percentuale, anche se dovesse passare quella del 50 per cento, risulta comunque eccessivamente elevata, tale da provocare un'eccessiva pressione venatoria negli ATC.

Sarebbe stato probabilmente più opportuno farla scendere intorno al 20-25 per cento, proposta che presentammo già in Commissione, che purtroppo venne bocciata.

Tra l'altro, attualmente per i cacciatori residenti in altre regioni tale percentuale è stabilita nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, mentre per i cacciatori residenti in altre province è consentita l'attività venatoria alla fauna stanziale anche in ambiti al di fuori della provincia di competenza, ovviamente previa disponibilità di capienza.

Per questo abbiamo presentato l'emendamento che, secondo noi, dovrebbe far riflette-

re. In realtà, non stiamo andando neanche sul 20-25 per cento rispetto al 4 per cento di altri, ma almeno il 50 per cento potrebbe essere un'ottima misura. Grazie.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Culturalmente mi sentirei di aderire, nel senso di una sensibilità più orientata verso la natura, piuttosto che verso questa pratica. Tuttavia, mi sento più tranquillo, collega Bozzetti, perché nell'emendamento che è stato votato precedentemente (due emendamenti fa) c'è stato un cambio significativo, nel momento in cui in questo comma abbiamo sostituito l'espressione "residenti in altre province e regioni" con l'espressione "residenti in altri ATC". Poiché gli ATC, con questo articolo, sono definiti su base sub-provinciale, di fatto il contenimento è in sé, perché non ragioniamo più su una base provinciale, ma sub-provinciale, quindi anche il cacciatore residente nella stessa provincia, ma in un altro ambito, è considerato il "forestiero" ospite. Quella quota del 100 per cento, di fatto, è stata già ridimensionata in quella direzione.

In tal modo giustifico perché mi muoverò verso un'astensione rispetto alle ragioni sottese a questo emendamento, che comunque condivido.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Qui indichiamo un limite massimo e non un dato a cui uniformarsi, quindi il fatto che sia modificato quel limite non garantisce che si arrivi ai livelli auspicati. È più un atto simbolico, che io, invece, come Giunta regionale, mi assumerei di declinare in una maggiore attenzione sulle modalità con cui vengono rilasciati questi permessi. È una cosa che credo saremo in grado di fare dando una connotazione diversa

agli ATC, come stiamo andando a fare, dando una forza diversa a chi dovrà esercitare i controlli e potrà agire in maniera più incisiva, anche alla luce della qualificazione giuridica dell'ATC.

Sinceramente, con questo impegno, chiederei di ritirare l'emendamento, lasciando la testimonianza che c'è una volontà diffusa e anche condivisa di arrivare a una razionalizzazione di questi permessi. Lo facciamo, però, con gli atti consequenziali, non all'interno di una legge dove comunque non si ottiene l'obiettivo di arrivare a quei limiti fisiologici che diciamo essere sopportabili.

Applichiamo, in pratica, un po' di buon senso nella gestione, evitando di imbrigliarci in una regolamentazione che in questo momento credo non sia opportuna.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 22), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 11, le parole "se residenti, rispettivamente, in altre province o in altre regioni" sono sostituite dalle seguenti "della tassa di concessione regionale se residenti, rispettivamente, nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,

Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Io e il collega Colonna ci chiedevamo dove si collochi questa modifica nell'ambito del comma 4.

PRESIDENTE. Alla fine del comma 4.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Il comma 4 si conclude con queste parole: «I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari al 50 per cento e al 300 per cento se residenti, rispettivamente, in altre province o in altre regioni.». Cassiamo la parte dopo le parole "al 300 per cento" e la sostituiamo con le parole "della tassa di concessione regionale se residenti rispettivamente nei comuni di altri ATC della regione o in altre regioni".

PRESIDENTE. Adesso è chiaro. Mi pare

che abbiamo già votato, e con parere favorevole.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. È il 50 per cento se si risiede in un comune di un altro ATC e il 300 per cento se di un'altra regione: è questo il senso? Il senso finale sarebbe – vorrei una conferma – che si applica una quota del 50 per cento della tassa di concessione regionale se si è residenti in un Comune di un altro ATC della regione, mentre la quota sarà del 300 per cento della tassa se, invece, si risiede in un'altra regione.

Se è così, va bene.

BOZZETTI. Nell'emendamento precisiamo che il calcolo della quota di partecipazione dei cacciatori ospiti deve essere rapportato a quello della tassa di concessione regionale e che vale il riferimento dei cacciatori ospiti non rispetto ad altre province ma rispetto alla residenza nei Comuni di altri ATC, visto che ora gli ATC non corrispondono al territorio provinciale.

È questo il senso preciso.

PRESIDENTE. In effetti, va chiarita bene la differenza tra 50 e 300.

COLONNA. La formulazione finale, per essere più chiari, dovrebbe essere: «pari al 50 per cento della tassa di concessione regionale se residenti nei Comuni di altri ATC della regione e al 300 per cento della tassa regionale se residenti in altra regione». C'è una chiara bipartizione.

PRESIDENTE. Altrimenti la differenza tra 50 e 300 non si capisce.

COLONNA. No, lo diciamo espressamente: 50 per cento se è residente in altro comune

della regione, 300 per cento se è residente in un'altra regione.

GATTA. Collega Colonna, potremmo anteporre l'avverbio "rispettivamente" a "se residenti". Dopo "al 300 per cento", dovremmo scrivere: "rispettivamente se residenti in altre province o in altre regioni". Quindi, dovremmo anteporre "rispettivamente", che credo dissipi ogni dubbio. Non so se sono stato chiaro.

PRESIDENTE. Il collega Amati fa notare che abbiamo già votato. Si tratta di capire se stiamo facendo un *drafting* tecnico, dunque lo possiamo fare dopo.

Siccome siamo d'accordo sul senso, si tratta di aggiustare il testo nella stesura finale, nel coordinamento formale. Così come è scritto, in effetti, non è chiarissimo.

È stato presentato un emendamento (pag. 23) a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla fine del comma 7 dell'articolo 11 aggiungere il seguente periodo: "Il Comitato di gestione degli A TC è composto da 10 membri"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,

Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'emendamento è approvato.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Vorrei solo specificare, sull'emendamento appena approvato, affinché rimanga agli atti, che comunque si rispetta, all'interno del Comitato, la percentuale del 30 per cento degli agricoli, 30 del venatorio, 20 degli ambientalisti e 20 degli enti locali, all'interno dei 10. In caso dovessero sorgere dubbi, è solo una specifica.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento (pag. 24) a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Dopo il comma 7 dell'articolo 11 aggiungere il seguente: "7-bis. Il comitato di gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on line."».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,

Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 18 viene sostituito dall'emendamento a pag. 24.1 a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «L'emendamento n. 18 è sostituito dal seguente: "Dopo il comma 8 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei Comitati di Gestione degli attuali ATC e nomina contestualmente, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, un Commissario straordinario unico per tutti gli ATC ed eventuali sub-commissari"».

È stato presentato un subemendamento a

firma dell'assessore di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 11, comma 8, sostituire "tutti gli ATC ed eventuali sub-commissari" con "per ogni ATC tra il personale regionale o provinciale"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Mentre sono ragionevolmente d'accordo con l'idea di traghettare i vecchi ATC verso i nuovi ATC – tra l'altro con la formulazione di questa legge adesso avremmo una ipotesi in cui si passa da venti componenti a dieci, quindi è necessaria una fase transitoria, è necessario riscrivere eventualmente le regole ai sensi anche di quello che il Regolamento ci dirà di fare, e sarebbe incongruo avere in vita un ATC che, però, non è rispondente ai criteri di legge – trovo particolarmente complicata l'idea di avere un commissario unico su fattispecie molto diverse tra di loro.

Pertanto, se il Consiglio è d'accordo ad andare verso questa strada, inviterei a modificare questa parte senza inserire i sub-commissari e una serie di attività complicate, e potremmo individuare un commissario per ogni ATC. A tutela di tutti quanti, inviterei a indicare specificamente che può assumere il ruolo di commissario un dipendente della Regione, un dipendente della Provincia, comunque un dipendente pubblico che in questo momento sterilizzi quelle perplessità che possono arrivare sulle nomine, che non vorrei diventassero motivo di litigio.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Assessore, io avevo inserito la possibilità di eventuali subcommissari proprio per venire incontro, eventualmente, all'idea di mettere un subcommissario per ogni ATC. Con questo subemendamento, si propone un commissario per ogni ATC, all'interno della Regione o della Provincia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Non so se vogliamo andare oltre, però io penso che basterebbero Regione e Provincia.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 24.1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso, Gatta,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento appena approvato sostituisce l'emendamento a pag. 25, che pertanto decade.

È stato presentato un emendamento (pag. 26), a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «All'art. 11, dopo il comma 8 inserire il seguente nuovo comma 9: "9. Al fine della continuità amministrativa, l'ATC può dotarsi di personale dipendente a tempo indeterminato. I dipendenti assunti a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 3 del 1999 sono equiparati a quelli assunti successivamente alla entrata in vigore dello stesso"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, questo com-

ma aggiuntivo era collegato alla natura giuridica dell'ATC, sulla quale mi permetto di consegnare all'assessore una nota della Regione Puglia (La riorganizzazione e riforma dell'amministrazione, Servizio Legislativo della Giunta regionale), in cui si richiama il fatto che gli ATC, ai sensi della legge n. 157, sono organismi di natura pubblica.

Leggo: «La tesi della natura pubblicistica degli Ambiti in questione è peraltro suffragata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte del Giudice delle leggi che ha sostenuto l'applicabilità agli ATC delle norme dettate per il pubblico impiego, quale la disposizione portata dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 165, sebbene modificato, e la necessità dell'adozione dei principi e degli strumenti della contabilità pubblica».

Consegno il testo all'assessore, per dire che probabilmente prima abbiamo sbagliato nel voto contrario. Gli ATC hanno natura pubblicistica. Glielo consegno perché devono occuparsene gli uffici della Giunta, non gli uffici del Consiglio. Probabilmente avremmo dovuto tenerne conto.

Credo che anche questo emendamento, siccome lascia la possibilità di avere collaborazioni di varia forma contrattuale, rapporti di lavoro subordinato – possa essere accolto.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento. Innanzitutto credo che probabilmente non possa essere accolto in quanto comporterebbe una spesa a carico del bilancio regionale.

In virtù di questo, credo che non sia stata fatta una ricognizione per sapere se ci sono dipendenti a carico degli ATC, quali e quanti costi dovrebbero derivare sul bilancio regionale qualora i dipendenti dovessero essere assunti a tempo indeterminato.

Insomma, dal nostro punto di vista l'emen-

damento non è accoglibile anche perché comporterebbe una spesa che non è stata prevista all'interno del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Ritengo che questo argomento sia importante, perché, come sempre quando abbiamo a che fare con persone che già lavorano, dare sicurezze e certezze è sempre una questione anche per certi versi morale di chi si occupa di scrivere le leggi.

Tuttavia, alla luce di quello che abbiamo disciplinato nel precedente articolo e del fatto che avremo dei commissari che sono terzi rispetto a tutte le vicende precedenti, possiamo attivare, tramite i commissari, una ricognizione di chi ha i requisiti oggettivi per eventualmente ambire, fatto salvo che poi, prima di scrivere in una legge che sono autorizzati a fare qualcosa, visto che sono comunque associazioni di diritto privato, dovremmo fare una valutazione di ordine giuridico se questo è compatibile o meno.

In prima battuta chiederei il ritiro dell'emendamento.

Acquisita la indisponibilità al ritiro, cosa che già mi ha annunciato il consigliere Marmo, in questa fase propongo il voto contrario.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 26.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Campo,
Gatta,

Marmo,
Pentassuglia, Perrini.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Colonna,
Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Nunziante,
Pellegrino, Pendenelli, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	23

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 11, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,

Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 12

*Centri privati di riproduzione
di fauna selvatica allo stato naturale*

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile. I centri devono essere localizzati in ambienti idonei alla specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

4. I centri privati sono segnalati con tabelle

recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di 5 anni salvo rinnovo.

6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione Puglia in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale del territorio provinciale interessato e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale competente e delle certificazioni sanitarie necessarie.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e di funziona-

mento sono determinate da apposito regolamento.

13. Il controllo sull'attività di gestione spetta alla Regione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

art. 13

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento

1. La Regione regolamenta:

- a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
- b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;
- c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
- d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lettere c) e d) sono oggetto di mera segnalazione alla Regione.

3. La Regione regolamenta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,

Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	3

L'articolo è approvato.

art. 14

*Aziende faunistico-venatorie,
Aziende agri-turistico-venatorie*

1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'ISPRA, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di ga-

rantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica recante il programma di conservazione e di ripristino ambientale;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.

3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Regione.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle

aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'articolo 19, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. La Regione, con apposito regolamento, disciplina le relative modalità di costituzione, gestione e funzionamento.

8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di nove anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e di 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 è a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza.

Comunico che l'emendamento a pag. 27, a firma dei consiglieri Romano e Cera, è ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 28), a firma dei consiglieri Congedo, Romano M. e Abaterusso, del quale do lettura: «All'art. 14 comma 8 dopo le parole "di nove

anni," eliminare le parole "salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta" e sostituirle con le seguenti parole: "rinnovabile su richiesta del concessionario, salvo revoca o disdetta. Per detti istituti è prevista l'inclusione coattiva di fondi per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale ripermimetrazione, da disciplinarsi nel relativo regolamento regionale."».

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi su una contraddizione in termini. Se la durata è rinnovabile su richiesta del concessionario salvo revoca o disdetta, delle due l'una: o è prevista la disdetta, quindi il rinnovo automatico, oppure, se è su richiesta del concessionario, va tolta la disdetta.

Non so se mi stanno seguendo il collega Congedo, che ha firmato l'emendamento, e il collega Abaterusso. Il testo dice: «rinnovabile su richiesta del concessionario, salvo revoca o disdetta». Delle due l'una: se è prevista la disdetta, dovrebbe essere previsto il rinnovo automatico. Quindi, andrebbe cassata la parte relativa alla richiesta del concessionario.

Dobbiamo scegliere una delle due: se dobbiamo lasciare "su richiesta del concessionario", va tolta la disdetta. Quindi, andrebbe eliminato il sostantivo "o disdetta", se lasciamo la richiesta del concessionario. Se, invece, togliamo la richiesta del concessionario e aderiamo alla tesi del rinnovo automatico, a quel punto, dobbiamo lasciare la disdetta.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, ha già esplicitato il collega Gatta. Volevo che il Governo spiegasse meglio la disciplina del regolamento, perché qui includere terreni sen-

za alcuna discussione, anzi bypassando alcune norme che dicono [*interruzione audio*] come formulazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Con il conforto degli uffici, sembra che si possa accogliere questa versione, ossia quella che ha illustrato lei, di espungere "su richiesta del concessionario". Se non capisco male, però, per come all'inizio era stato impostato il lavoro, "rinnovabile su richiesta del concessionario" è una fattispecie, "revoca" è una cosa che applica l'ufficio, "disdetta" riguarda il proprietario del suolo, non il concessionario. Giusto?

Quindi, le ipotesi di interruzione sono tre: una attiene al concessionario, una alla Regione e una al proprietario. Questo è ciò che, in teoria, vorrebbero dire, se potessero parlare, gli uffici. Per questo motivo è stato concordato così.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Se così fosse, la norma andrebbe riformulata, perché non è per niente chiara. Sì, anche nel Regolamento, ma la norma, in ogni caso, non è chiara, perché – guarda caso – io manifesto queste perplessità. Le condivideva l'assessore fino a qualche secondo fa. Si è rasserenato dopo le delucidazioni fornite verbalmente, che però non rimangono per iscritto.

Il collega Pentassuglia condivide le perplessità. A uno può sorgere il dubbio. Tre dubbi sono una certezza relativamente alla vaghezza e alla pericolosità dell'interpretazione della norma.

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Non so se sia possibile tecnicamente, Presidente, metterlo da parte. Facciamo una verifica con gli uffici per vedere se occorre limare l'emendamento anche nella formulazione e poi lo ripresentiamo, perché mi sembra che lo spirito sia ampiamente condiviso. Si tratta esclusivamente di sistemare la questione lessicale.

PRESIDENTE. Capisco bene. Gli uffici informano che le tre possibilità sono disciplinate da un regolamento, che per la disdetta si riferisce a un soggetto, per la replica a un altro e con "rinnovabile" a un altro ancora. Esiste già un regolamento che disciplina chi avrebbe questi poteri. Ho capito bene?

ABATERUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATERUSSO. La riformulazione dovrebbe recitare "rinnovabile salvo revoca della concessione o disdetta da parte dei proprietari dei fondi".

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura (fuori microfono)*. "Rinnovabile su richiesta del concessionario deve rimanere". Si tratta del rinnovo su richiesta del concessionario, della revoca, che effettua la Regione, oppure della disdetta del proprietario del fondo, che aveva dato in concessione il fondo stesso. In questa maniera dovremmo stare tranquilli.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Chiariamo questa questione prima di varare la legge, perché poi ce la ritroviamo e sono problemi.

Vi pongo un quesito. Questo è un rapporto di natura privatistica. Se il concessionario inoltrasse la richiesta per il rinnovo e intervenisse poi la disdetta del proprietario che cosa

succederebbe? Andremmo a ingerire in rapporti... Vi manifesto delle perplessità. Se si tratta di un rapporto trilaterale, per cui da una parte c'è il concessionario, dall'altra parte c'è la Regione e dall'altra parte c'è il proprietario – sono tre soggetti –, a fronte di una richiesta di rinnovo del concessionario e di una disdetta contestuale del proprietario, che cosa accadrebbe?

A me la questione sembra particolarmente farragginosa e anche contraddittoria. Valutatelà.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. State risvegliando i giuristi! Ora comincia il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Non comprendo l'esigenza di modificare una norma che contempla, sebbene in maniera laconica, tutte le ipotesi. Se il tema è la rinnovabilità, è già contemplato nella proposta agli atti. Non so che cosa aggiungiamo di più.

Inoltre, vi dico sin d'ora che prevedere anche questo istituto dell'inclusione coattiva di fondi di cui il proprietario non aveva dato originariamente la disponibilità non mi trova assolutamente d'accordo. Io ho già avuto modo, durante la discussione in Commissione, di esprimere grandi perplessità su una disposizione successiva in ordine all'accesso al fondo da parte del cacciatore che mette addirittura ora il proprietario nella condizione di dover motivare l'esclusione del terreno dalla pratica della caccia. Qui stiamo andando ancora oltre, prevedendo l'inclusione coattiva di un fondo per un'azienda faunistica venatoria.

Lasciamo le cose come stanno – mi sembrano abbastanza chiare –, prevedendo la possibilità di rinnovo, il che è scritto, la disdetta, che ovviamente attiene ai rapporti privatistici tra il proprietario dell'azienda, e così pure la possibilità di revocare, che compete, ovviamente, alla Pubblica amministrazione.

Lasciamo il testo della proposta così com'è.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'emendamento a pag. 28 e vediamo se gli uffici tecnici trovano una formulazione che ci possa trovare consenzienti.

Comunico che anche l'emendamento a pag. 29 è momentaneamente accantonato.

È stato presentato un emendamento (pag. 30), del quale do lettura: «Dopo la parola “almeno” sostituire la parola “1000” con la parola “500”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Laricchia.

*Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.*

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 31, a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, sul quale il Governo esprime parere contrario, è stato ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 32), aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Abaterusso e Pandinelli, del quale do lettura: «Dopo l'art. 14 inserire:

art. 14-bis

Inclusione coattiva di fondi

1. Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistiche-ambientali, o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell'ambito di un'A.F.V. terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario e/o conduttore e/o possessore.

2. L'istanza di inclusione coattiva deve essere presentata dal concessionario al Settore corredata dai seguenti documenti:

- planimetria catastale dell'azienda con l'indicazione dei terreni oggetto d'inclusione coattiva;
- elenco dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni da includere, con le indicazioni catastali, la superficie corrispondente e la tipologia culturale.

3. L'inclusione coattiva è autorizzata con provvedimento regionale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

4. Nelle more del provvedimento e in caso di diniego all'inclusione coattiva, i terreni sono destinati a rifugio della fauna selvatica e debbono essere delimitati da apposite tabelle indicanti il divieto di caccia, da apporsi a cura del concessionario.

5. L'inclusione coattiva è soggetta ad indennizzo, pari al reddito dominicale delle particelle interessate rapportato al periodo di utilizzo ai fini dell'esercizio venatorio, che il concessionario deve corrispondere annualmente ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati.

6. Dalla data del provvedimento regionale, previa rimozione delle tabelle indicanti il divieto e previo pagamento dell'indennizzo, i terreni oggetto di inclusione coattiva sono destinati all'esercizio venatorio nell'ambito dell'A.F.V.».

Accantoniamo anche l'articolo 14, in attesa di capire che fine debbano fare i due emendamenti che abbiamo accantonato, a pagg. 28 e 29.

Comunico che l'emendamento aggiuntivo 14-bis si intende accantonato.

art. 15

*Zone per l'addestramento,
l'allenamento e le gare cinofile*

1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale determinato su base provinciale, le zone di cui all'articolo 7, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia. Le gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna selvatica senza abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie cacciabili, con abbattimento.

2. La Regione stabilisce i periodi delle attività previste al comma 1 con il piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 7.

3. La Regione affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute e ad associazioni venatorie o a imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.

5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepore e ungulati per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo nulla osta dell'organo di gestione competente e contestuale comunicazione alla Regione:

- a) nelle zone di ripopolamento e cattura;
- b) negli ATC;
- c) nelle aziende faunistico-venatorie;
- d) nelle zone demaniali.

Le prove cinofile di cui sopra non devono essere espletate nel periodo da aprile a giugno.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre-apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.

10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. La Regione, con regolamento, disciplina le modalità di costituzione e gestione delle zone di addestramento cani.

È stato presentato un emendamento (pag. 33), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 6 dell'articolo 15, le parole "per tutto l'anno anche nel periodo di caccia chiusa" sono soppresse».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Laricchia,
Morgante.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Cera,
Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino, Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	23

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 34), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Sopprimere la lettera a) del comma 7 dell'articolo 15».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna,
Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 35), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 7 dell'articolo 15, le parole “nel periodo da aprile a giugno” sono sostituite dalle seguenti “nel periodo da aprile a luglio”».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Laricchia.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	4
Hanno votato «no»	30

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 36), del quale do lettura: «Il comma 8 dell'art. 15 è così sostituito: “Nelle aziende faunistiche venatorie, in territori appositamente perimetrati, non oltre il 31 agosto e per non più di dieci giornate per anno, nonché nelle aziende

agri-turistico-venatorie, in entrambi i casi dopo la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Chiederei di ritirarlo. Se vuole, spiego anche il motivo.

PRESIDENTE. Qui si continua ad andare a caccia sempre, praticamente, con questo emendamento. Non è male. Comunico che l'emendamento a pag. 36 viene ritirato.

Comunico che anche l'emendamento a pag. 37, a firma dei consiglieri Romano e Cera, viene ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 38), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Il comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: “8. Fuori dal periodo di caccia aperta e ad eccezione del periodo da aprile a luglio, l'abbattimento può essere effettuato:

a) nelle aree di cui al comma 6, in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti;

b) nelle aziende agriturismo-venatorie, in superfici non superiori a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari.

La fauna deve essere immessa immediatamente prima dell'utilizzazione, munita di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,

Casili,
Di Bari,
Laricchia.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	27

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 15.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo,

Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 14. È stato presentato un subemendamento, a firma dei consiglieri Abaterusso, Congedo e Romano, del quale do lettura: «L'emendamento a pag. 28 è così sostituito: "rinnovabile su richiesta del concessionario, salvo revoca della concessione o disdetta da parte dei proprietari dei fondi. Per detti istituti è prevista l'inclusione coattiva dei fondi per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una ragionevole ripermetroazione da disciplinarsi nel relativo regolamento regionale"».

Dovrebbe assorbire gli emendamenti a pagg. 28 e 29, se capisco bene.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Voglio mettere agli atti che

esprimo forti perplessità sulla possibilità, con legge regionale, di prevedere una sorta di servitù coattiva di fondi privati.

Stiamo prevedendo coattivamente l'inclusione di fondi privati per esigenze della caccia. Esprimo forti perplessità a questo riguardo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Campo, Congedo,
Di Gioia,
Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Perrini, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Turco,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,
Casili, Cera, Colonna,
Di Bari,
Lacarra, Laricchia,
Mennea,
Pentassuglia,
Santorsola,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Marmo,
Pellegrino, Pandinelli,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	13
Hanno votato «no»	13
Consiglieri astenuti	4

Il subemendamento non è approvato.

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Volevo far rilevare, Presidente, visto che il subemendamento non è stato approvato per soli due voti, che, in realtà, non risultano registrati i voti di alcuni colleghi.

PRESIDENTE. Ormai abbiamo votato. Non posso ripetere la votazione. Dobbiamo andare avanti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 28.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Cera, Congedo,
Manca,
Perrini,
Romano Mario,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Casili, Colonna,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegriano, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Piscichio,

Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Vizzino.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	6
Hanno votato «no»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 29), del quale do lettura: «All'art. 14, comma 8, dopo la parola disdetta aggiungere le seguenti parole:” o eventuale chiusura coattiva di fondi per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali, o per una razionale ripermimetrazione, da disciplinarsi in sede regolamentare”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Se questo emendamento non è più ritirato, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 29.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Congedo,

Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Galante,
Laricchia.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	19
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 14.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 32, aggiuntivo dell'articolo 14-bis, a firma dei consiglieri Abaterusso e Romano, che avevamo accantonato in attesa di coordinarlo, si intende ritirato.

Avendo già approvato l'articolo 15, passiamo all'articolo successivo.

art. 16

Terreni del demanio

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono es-

sere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.

2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione.

3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alla Regione che può avvalersi della collaborazione delle riconosciute associazioni venatorie e ambientaliste, nonché degli ATC.

4. La Regione può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,

Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 17

Tabellazione

1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 x 33;

b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;

c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri e a una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua;

f) quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve esse-

re attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;

g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;

h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino.
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea, Nunziante,
Pellegrino, Perrini, Pisicchio,
Santorsola, Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 18

Introduzione di fauna

selvatica dall'estero –

Immissioni faunistiche

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal MIPAAF su parere dell'ISPRA e nel rispetto delle convenzioni internazionali e di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della l. 157/1992.

3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di ambientamento.

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente a una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (articolo 7, comma 14, lettera g). Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti nel piano faunistico venatorio regionale programma annuale di cui all'articolo 7.

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal Comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione, entro il 31 agosto.

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l' idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio veterinario della AUSL competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della AUSL, di prima destinazione degli animali, il Servizio veterinario di tale AUSL, provvede a dare comunicazione alla AUSL locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della AUSL competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

È stato presentato un emendamento (pag. 39), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 18 comma 7 le parole "entro il 31 agosto" sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno"».

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento, benché accogliamo favorevolmente la modifica del termine da "entro il 31 agosto" a "entro il 30 aprile", anche secondo un nostro emendamento presentato in seduta di Commissione, vorremmo che la parte da "in deroga" fino a "giugno" potesse essere subemendata, cassandola. Secondo noi, si rischia di inficiare la prima parte, ovvero "entro il 30 aprile", che è

opportunosamente corretta da parte del Governo.

Dal nostro punto di vista sarebbe opportuno, quindi, fermare l'emendamento alle parole "entro il 30 aprile".

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 39.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna,
Di Bari, Di Gioia,
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Galante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 18, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi,
 Campo, Cera,
 Di Gioia,
 Gatta, Giannini,
 Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
 Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Pisicchio,
 Romano Mario,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
 Casili, Conca,
 Galante,
 Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

TITOLO IV ATTIVITÀ VENATORIA

art. 19

Esercizio venatorio - Limiti e modi

1. L'attività venatoria, svolta in base a una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di

fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'articolo 22, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 29 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'articolo 29 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

È stato presentato un emendamento (pag. 40), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'articolo 19, sopprimere le parole “e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche”».

Il Governo esprime parere contrario.

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Pensavo che ci fosse il parere favorevole del Governo, sinceramente.

Se volete, vi posso leggere anche la relazione tecnica, perché senza queste diciture rischieremo di entrare in contrasto con le previsioni dell'articolo 12 della legge nazionale n. 157 del 1992 e, ovviamente, anche con la giurisprudenza attuale, quella più recente, in cui «l'atteggiamento di caccia – lo dice la sentenza della Corte Costituzionale n. 1625 del gennaio 2016 – è desumibile anche dalla presenza *in loco* e dalla detenzione di strumenti idonei alla soppressione o all'apprensione della selvaggina».

In realtà, stiamo semplicemente aderendo alla giurisprudenza più recente. Diversamente, rischieremo, in questo caso, di andare in conflitto.

Secondo me, l'emendamento è opportuno. Ho tutta la relazione con la sentenza. Se occorre un approfondimento, posso fornirla tranquillamente.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Signor Presidente, faccio notare che la giurisprudenza – fa bene il collega Bozzetti ad aggiungere la specificazione “recente”, anche se in realtà non è nemmeno così – è assolutamente divisa su questo argomento. Vi sono delle sentenze che ritengono, invece, che il cosiddetto atteggiamento di caccia debba essere non soggetto a valutazioni discrezionali, sempre secondo il crisma della certezza del diritto. Ci sono diversi colleghi giuristi in quest'Aula.

Ritengo che questo emendamento, così come formulato, contrasti con la certezza del diritto, perché ciò che è l'atteggiamento di caccia per qualcuno potrebbe poi in realtà non esserlo, anche perché non è calcolato nemmeno il tempo che verrebbe concesso a un cacciatore per rientrare in auto con l'arma al ritorno.

Se io dovessi entrare in auto dopo aver cacciato con l'arma custodita, e mi fermasse l'ex Guardia forestale e tutti coloro i quali sono addetti alla vigilanza, che cosa farebbero? Mi contesterebbero l'atteggiamento di caccia soltanto perché ho un fucile addosso dopo aver terminato l'attività venatoria?

Ritengo che questa norma, come altre, sia assolutamente in contrasto con il principio della certezza del diritto e che determini un pericoloso atteggiamento vessatorio, se non addirittura discrezionale, da parte degli organi di vigilanza, che contrasta con i principi fondamentali del diritto.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, intervengo solo per completezza. Capisco che in giurisprudenza, anche in questo caso, si sia abbastanza dibattuto della questione. Per comple-

tezza, però, con riguardo all'atteggiamento di caccia, la sentenza che citavo prima della Corte di Cassazione parla di "ogni attività prodromica preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che comunque appaia diretta a tal fine», ovvero per la caccia. «Il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina può essere desunto da un complesso di elementi sintomatici e indicativi dell'esercizio venatorio, che pertanto deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta all'uccisione e al danneggiamento di uccelli o di animali in genere. Tale attitudine può ricavarsi, perciò, da elementi quali il possesso di un fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo...».

Questa sentenza è abbastanza chiara, credo. Mi rimetto comunque al voto dell'Aula.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per una replica breve.

GATTA. Sarà brevissima, laconica. Le sentenze a cui fa riferimento il collega Bozzetti sono sentenze della III Sezione della Corte di Cassazione penale, che oltretutto non costituiscono, per il nostro sistema giuridico, un precedente vincolante, a differenza che nei Paesi di *Common law*, e non sono, peraltro, nemmeno emesse da Sezioni unite.

Con grande onestà intellettuale, che le devo riconoscere, il collega fa bene a dire che non c'è un orientamento univoco della giurisprudenza, perché tante sono le sentenze di assoluzione in questa materia, laddove imputati sono stati dei cacciatori presumibilmente colti in flagranza di reato con quell'atteggiamento di caccia che poi, in realtà, è stato contestato e smentito dalle sentenze della Cassa-

zione pronunciatasi su questi casi proprio per questa indeterminatezza e vaghezza che attenta anche al principio fondamentale della certezza del diritto individuale.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 40.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Damascelli,
Galante,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	26

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 41), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 19, sopprimere le parole "e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche"».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Galante,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Picicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	27

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 19.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Picicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Galante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	3

L'articolo è approvato.

art. 20

Documenti venatori

1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'Autorità di Polizia di Stato (PS);
- b) tesserino regionale;

c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;

d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (l. 157/1992, articolo 12, comma 8) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

Comunico che l'emendamento a pag. 42, a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, si intende ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 20.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,

Galante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 21

Licenza di porto di fucile per uso caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Colonna,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Picicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Galante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 22

Tesserino venatorio regionale

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio

nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Regione, tramite il comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato comune:

- licenza di porto di fucile per uso caccia;
- certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 20, lettera e);
- eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria ai sensi del comma 4.

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Il comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui all'articolo 19, comma 6 e dell'ATC a cui il cacciatore è iscritto.

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 (Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea) e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'articolo 20.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al

comune competente entro il 20 marzo il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di PS.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. I comuni, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali, provvedono all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale.

È stato presentato un emendamento (pag. 43), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 22, comma 2, le parole "originale e fotocopie" sono sostituite dalle seguenti parole: "originale o fotocopia"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Galante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 44), a firma del consigliere Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 22, sopprimere la parola "eventuale"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, vorrei dire due cose. Ritiro l'emendamento, ma vorrei far notare che è abbastanza silente il fatto che l'opposizione debba continuare a mantenere la maggioranza perché non ci sono i numeri. Vi pregherei, poiché davvero lo stiamo facendo nell'interesse – come sempre, la responsabilità è di tutti – dei cittadini pugliesi e non dei singoli, di esserci un po' tutti, compresi anche gli altri colleghi dell'opposizione, ci mancherebbe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Raccolgo l'invito. Ovviamente, divulghiamo il più possibile la comunicazione di essere presenti. Tuttavia, se c'è un dato, è che questa legge non la stiamo discutendo in termini di maggioranza e di minoranza. Se avessimo dovuto stare ad accordi politici, probabilmente

la discussione avrebbe avuto un altro tenore e noi avremmo avuto un'altra modalità di lavoro.

Alla luce del fatto che abbiamo approvato la maggior parte degli emendamenti proposti, quelli che riteniamo giusti, non per una concessione, forse è un po' improprio, in questo momento, richiamare a un dibattito molto più aspro.

Continuiamo, secondo me, come abbiamo fatto in Commissione, quasi all'unanimità a disciplinare una legge attesa da vent'anni in Regione.

La maggioranza, ovviamente, deve farsi carico il più possibile di avere i numeri.

PRESIDENTE. A Natale la premieremo, collega Bozzetti, per quest'atto di generosità.

È stato presentato un emendamento (pag. 45), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 22, comma 4, dopo le parole "è iscritto" aggiungere le parole " , previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'emendamento è approvato.

Comunico che gli emendamenti alle pagg. 46 e 47, a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, si intendono ritirati.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 22.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 23

Abilitazione venatoria

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi a una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'articolo 24, dopo aver presentato domanda all'ufficio regionale territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;

c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.

3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Regione, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla stessa medesima in misura non superiore a euro 50. In caso di ripetizione dell'esame, il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20. Detti importi sono utilizzati dalla Regione anche per far fronte alle spese per l'esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Campo, Cera,
 Di Gioia,
 Gatta, Giannini,
 Lacarra, Longo,
 Manca, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Mario,
 Santorsola,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
 Conca,
 Di Bari,
 Galante,
 Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
 il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 24

Esame di abilitazione venatoria

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione provvederà alla stampa di apposito testo di esame da consegnare ai candidati al momento della presentazione della domanda.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Colonna,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Cera, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	8

L'articolo è approvato.

art. 25

*Prove d'esame
e ripetizione dell'esame*

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto a un questionario di 30 domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione.

2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.

4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame e deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, il rimontaggio e il maneggio del fucile da caccia.

5. La Commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del presidente e del segretario della Commissione.

6. La valutazione della Commissione è definitiva e inappellabile.

7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 26

*Commissioni per l'abilitazione
all'esercizio venatorio*

1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 25 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.

2. Ciascuna Commissione è composta da:

- a) un componente nominato dalla Regione - esperto in legislazione venatoria - che assume la presidenza della Commissione;
- b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente designati dal presidente della Regione;
- c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Regione;
- d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal presidente della Regione;
- e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;
- f) un esperto in cinofilia venatoria, designato dalla delegazione ENCI provinciale nonché un supplente;
- g) un esperto in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale più un supplente;
- h) un esperto in tutela dell'ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello provinciale più un supplente.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo designato dalla Regione appartenente alla Sezione competente in materia di caccia.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a

un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le categorie di cui al comma 2 dalla lettera b) alla lettera h).

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna Commissione può articolarsi in due Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente.

10. Gli esperti previsti al comma 2, lettere e), f), g), e h) sono designati dalle associazioni venatorie, agricole, naturalistiche, protezionistiche ed ENCI a livello provinciale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio di cui all'articolo 5.

È stato presentato un subemendamento (pag. 47.1) all'emendamento a pag. 30, a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 1 dopo le parole "Giunta regionale" aggiungere le parole "su proposta dell'Assessore competente"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, giusto per coordinarci, in realtà andrebbe trattato prima l'emendamento a pag. 48, che è sostitutivo dell'articolo 26. Gli emendamenti alle pagg. 47.1, 47.2, 47.3 e 47.4 sono subemendamenti a questo emendamento sostitutivo dell'articolo 26.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento (pag. 48), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 25 sono istituite con decreto del Presidente della

Giunta Regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.

2. Ciascuna commissione è composta:

a) da un rappresentante dell'ufficio regionale territorialmente competente esperto in problemi faunistico-venatori, che la presiede:

b) da cinque membri effettivi, esperti in ciascuna delle materie indicate al comma 1 dell'articolo 24, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché di altrettanti supplenti.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo designato dall'Ufficio regionale territorialmente competente.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni o vacanza di posto, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Agli esperti di cui alla lettera b) è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal presidente con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Gli esperti di cui alla lettera b) del comma 2 sono scelti tra liberi professionisti ed esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università e gli istituti scientifici e di ricerca in possesso di specifici requisiti con riferimento alle materie per cui sono scelti, sono designati dal Presidente della commissione attingendo obbligatoriamente ad apposito elenco approvato con atto del Direttore del Dipartimento regionale competente

d'intesa con il dirigente della Sezione regionale competente, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica».

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Si ridimensiona il numero dei commissari delle Commissioni esami per l'abilitazione venatoria...

PRESIDENTE. Consigliere Bozzetti, i subemendamenti che ha richiamato prima riguardano sempre l'articolo 26?

BOZZETTI. Sì, il testo che ho presentato.

PRESIDENTE. Dovremmo votare dunque prima i suoi subemendamenti, a meno che non li ritiri.

BOZZETTI. Alcuni sono stati anche concordati con l'Assessorato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Immaginando di fare una discussione unica su emendamento e subemendamenti, voglio segnalare ai consiglieri che questo emendamento, quello a pag. 48, che chiede la sostituzione dell'articolo 26 per come l'articolo 26 è stato approvato in Commissione, comporta un cambio di filosofia nella costruzione delle Commissioni che fanno gli esami per coloro i quali si abilitano a fare la caccia e ad applicarsi in questa disciplina.

Il cambio consiste in questo: il consigliere Bozzetti, seguendo una scuola di pensiero che - devo dire - è anche quella di gran parte del mio ufficio, non so se perché ispirato prima da lui o viceversa, propone di togliere dalle Commissioni i rappresentanti delle associazioni venatorie agricole e ambientaliste e di far diventare l'esame qualcosa di più pubblicitario, di più pubblico, in quanto orientato a

scelte di professionalità terze rispetto a chi potrebbe essere, in teoria, molto interessato o legato al fatto che la platea aumenti oppure non aumenti, perché ci sono interessi e contro interessi.

L'emendamento attuale, a un dato punto, parla di un componente nominato dalla Regione laureato in scienze biologiche. Tenete presente che questa norma è richiesta dalla legge nazionale. In più, si prevedono un esperto di armi e munizioni nominato in quanto supplente designato dal Presidente, un esperto di pronto soccorso, nonché il supplente designato dalla Regione. Nella Commissione si prevedono poi sei esperti, perché ciascuna associazione ne nomini uno, delle regole comportamentali del cacciatore, di nozioni di zoologia, designati dalle associazioni venatorie.

Si aggiunge abbiamo un esperto nominato dall'ENCI, un esperto per le salvaguardie dei principi agricoli nominati dalle professionali agricole, un esperto di tutela ambientale nominato dagli ambientalisti. Si costruiscono, quindi, nella Commissione interessati e controinteressati designati dalle associazioni che poi fanno, però, dei concorsi per l'abilitazione.

Per quello che vale, l'emendamento del collega Bozzetti supera questo meccanismo, indicando nella Regione l'organo terzo, il Presidente della Regione, che deve comporre le Commissioni, ovviamente secondo le professionalità indicate nella legge nazionale.

Rendiamo noto questo cambio di filosofia. Si vota in funzione di questa ipotesi. Anche i subemendamenti vanno o ad avvalorare la teoria che debba essere tutta la Regione a fare le Commissioni, oppure a mantenere in vita il meccanismo che c'era prima.

Io mi rimetterò al voto dell'Aula, quindi non fornirò un'indicazione. La mia opinione è che dovrebbe essere il più possibile neutra la composizione di una Commissione. Il collega Giandiego Gatta, che adesso interverrà, dirà però che all'esame per gli avvocati gli avvocati partecipano. Il problema è che qui sono, forse, maggioritari.

Questo è il tema. Io ho un'idea, ma mi rimetto all'Aula.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Ringrazio l'assessore Di Gioia, che mi ha rubato la battuta. Gliel'ho detta ieri pomeriggio. Mi ha anticipato facendo la rappresentazione di ciò che avrei detto.

Vi lascio immaginare se agli esami da avvocato – porto l'esempio, visto che ci sono tantissimi colleghi in Aula – non ci fossero i rappresentanti degli avvocati. Ci sono i rappresentanti degli ordini giudiziari, ci sono i rappresentanti del mondo accademico, i professori universitari, e ci sono gli avvocati, così come suppongo, collega Zinni, che all'esame notarile ci siano anche i notai.

Mi sembra, francamente, eccessivo, per non dire provocatorio, che a questi esami manchino i rappresentanti delle associazioni venatorie, ossia i soggetti che più di ogni altro conoscono questo mondo, le sue criticità, le sue dinamiche e tutti i problemi che attengono al mondo venatorio. È chiaro che si tratta di una filosofia che il collega Bozzetti sa bene che non condivido. Nel rispetto reciproco, ognuno cerca di far valere le proprie tesi.

Questo è un problema di logica. Non è un problema di diritto. Fare un esame in assenza di coloro i quali meglio di altri possono valutare la competenza e l'approfondimento specifico della materia da parte di chi si appresta a esercitare l'arte venatoria mi sembra, francamente, una provocazione. Per me è una provocazione.

PRESIDENTE. Poiché conosco un po' come si svolgono gli esami, so che a volte sono una diatriba infernale, col povero giovane che sta chiedendo di praticare attività venatoria, per le litigate tra i cacciatori, gli agricoltori e il movimento ambientalista, che provocano una rissa micidiale.

È meglio che a decidere se un giovane, o un meno giovane, abbia gli elementi fondamentali di conoscenza per avere l'autorizzazione alla caccia lo facciano gli uffici, più qualche laureato esperto in materia. Con pochi membri gli esami diventerebbero un poco più gestibili, da quello che ricordo. Se poi ho ricordi sbagliati, non fa nulla.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Signor Presidente, le faccio un esempio. Per chi si appresta a calcare il suolo dei tribunali è sufficiente – questo è il quesito che ci dobbiamo porre – che si conoscano a memoria i manuali che ci fanno studiare all'università? O è, invece, necessario che colui il quale pone il quesito si renda conto se questo soggetto ha effettivamente svolto il praticantato, se conosce le aule di giustizia, se sa dove è allocato quell'ufficio o quella cancelleria, se sa come si redige un atto, se si sa come si discute una causa dinanzi al giudice?

Se noi riteniamo che sia fondamentale e necessario, ancor più che opportuno, che di queste Commissioni facciano parte i rappresentanti delle associazioni venatorie, votiamo favorevolmente. Se, invece, l'esame deve essere un fatto meramente astruso, accademico, quasi solo didattico, allora propendiamo per la filosofia del collega Bozzetti, che – ripeto – contesto, ma rispetto, come ho sempre fatto con le idee altrui.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, intervengo non per appesantire, ma molto velocemente. Apprezzo che l'assessore abbia rimesso all'Aula la decisione. Io sono contrario all'emendamento, perché penso che, per come è strutturata la Commissione, si sia consentito

alla pluralità degli interessi e dei soggetti in campo di stare tutti in Commissione.

Il problema vero è come lavorano le Commissioni, quanto lavorano e se siano messe nelle condizioni di farlo o se ci sia qualcuno che, come al solito, come succede in molti posti dove i controlli, purtroppo, non vengono fatti, utilizza il “potere” esercitato in Commissione per rallentare, non fare nulla, abdicare, bocciare, rinviare e fare tutt'altra cosa.

La “tutt'altra cosa”, però, non è in capo a un'Aula di Consiglio regionale. Noi dobbiamo normare. Dal mio punto di vista vanno garantite in Commissione le presenze di tutti i soggetti interessati a questa normativa.

Pertanto, mi rimetto alla legge n. 157 e a quello che già era previsto e che abbiamo condiviso in Commissione e voto per il testo che è approdato in Commissione.

PRESIDENTE. Le posizioni sono abbastanza chiare. Adesso dobbiamo procedere a votare prima i subemendamenti che insistono sull'emendamento sostitutivo a pag. 48.

Torniamo al subemendamento a pag. 47.1.
Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, assessore all'agricoltura. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento a pag. 47.1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco, Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Pandinelli,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	23
Consiglieri astenuti	2

Il subemendamento non è approvato.

È stato presentato un subemendamento (pag. 47.2), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera a) del comma 2 le parole “dell'ufficio regionale territorialmente competente” sono sostituite con le seguenti parole “della Regione Puglia”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,

Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco.

Si sono astenuti i consiglieri:

Di Gioia,
Pandinelli,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	6
Hanno votato «no»	24
Consiglieri astenuti	4

Il subemendamento non è approvato.

È stato presentato un subemendamento (pag. 47.3), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 6 sopprimere le parole “e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia”».

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, noi stiamo votando questo emendamento nella sub specie di subemendamento. Chiederei, però, al collega Bozzetti se lo possiamo ripresentare, ove venga bocciato l'emendamento a pag. 48, e che lo si salvi anche con riferimento all'articolo in discussione di cui alla proposta.

L'emendamento, in coerenza con quello che abbiamo già fatto a proposito del Comitato tecnico faunistico, punta a eliminare l'indennità di missione, salvaguardando il gettone e il rimborso spese. Dobbiamo eventualmente, nel caso in cui dovesse essere bocciato, ripresentarlo – non so ora in che forma qui –, in modo da eliminare quella previsione anche dalla proposta di legge.

PRESIDENTE. Intanto dobbiamo procedere al voto, a meno che il collega non lo ritiri e non lo ripresenti.

Deve presentare un subemendamento all'articolo 26 del testo. Prendiamolo come un emendamento, anche se sono chiusi i termini, e finiamo la storia.

Collega Amati, gli emendamenti si possono presentare in qualsiasi momento. Se siamo d'accordo nel fare quella modifica, aggiungiamo un emendamento e la finiamo, altrimenti diventa una procedura controversa, che non finisce mai.

Ci regoliamo con discrezionalità, a seconda dei problemi. Visto che si tratta di una questione semplice e che siamo tutti d'accordo, anziché inseguire una tortuosità regolamentare, andiamo alla sostanza.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Per capire, il subemendamento a pag. 47.3 lo facciamo diventare un emendamento all'articolo 26.

PRESIDENTE. Eccepisce, però, il collega Amati, che, avendo deciso che gli emenda-

menti non si possono più presentare, questa sarebbe una deroga un po' rischiosa.

BOZZETTI. Va bene, ma, essendoci l'unanimità del Consiglio, basterebbe semplicemente parlare di emendamento all'articolo 26.

PRESIDENTE. Collega Bozzetti, ritira il subemendamento a pag. 47.3? Se diventa un emendamento all'articolo 26, deve ritirare il subemendamento.

BOZZETTI. L'abbiamo modificato, Presidente. Invece di presentarlo come subemendamento, l'abbiamo presentato come emendamento all'articolo 26, molto semplicemente. L'abbiamo modificato in emendamento, non a questo articolo, ma all'articolo 26 del testo di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato un subemendamento (pag. 47.4), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 9 sopprimere le parole “d'intesa con il dirigente della sezione regionale competente, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica”».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,

Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
De Leonardis, Di Gioia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	24
Consiglieri astenuti	3

Il subemendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 48.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,

Blasi, Borraccino,
 Campo, Cera, Colonna,
 Giannini,
 Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
 Manca, Mennea,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Mario,
 Santorsola,
 Turco,
 Ventola,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
 De Leonardis, Di Gioia,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	5
Hanno votato «no»	24
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento non è approvato.

Il subemendamento a pag. 47.3 viene ritirato e ripresentato come emendamento all'articolo 26.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
 Amati,
 Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
 De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,

Manca, Mennea,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Mario,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

DAMASCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMASCELLI. All'articolo 26, lettera g), si parla di un esperto in principi di salvaguardia delle produzioni agricole designato dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale, più un supplente. Io ho fatto una proposta emendativa molto sintetica.

Poiché la caccia si esercita nelle campagne e deve esserci questa integrazione anche con il mondo degli agricoltori, propongo di prevedere, anziché un esperto, tre esperti e, anziché un supplente, due supplenti.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All'articolo 26, comma 2, lettera g) sostituire le parole “un esperto” con le parole “tre esperti”».

Il Governo si rimette all'Aula.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Piemontese, Pisicchio,
Turco.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Pandinelli,
Trevisi,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	19
Hanno votato «sì»	19
Consiglieri astenuti	10

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All'articolo 26, comma 2, lettera g) sostituire le parole "un supplente" con le parole "due supplenti"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Longo,
Manca, Marmo,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 26, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 27

Registro dei cacciatori

1. Presso la Regione viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.

2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Casili, Colonna,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 28

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. L'esercizio venatorio è consentito per le specie di fauna selvatica e nei periodi indicati dall'articolo 18 della l. 157/1992 e ss.mm.ii..

2. Con il calendario venatorio, i termini tem-

porali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

3. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La Regione, sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistico-venatori e ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate con l'obbligo di acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale deve uniformarsi. Tale parere, sentito l'Osservatorio faunistico regionale, è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate nel relativo regolamento regionale.

5. Il prelievo venatorio della specie cinghiale, effettuato con la modalità della battuta, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.

6. L'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

È stato presentato un emendamento (pag. 49), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 28 comma 5 le parole "della battuta" sono sostituite dalle seguenti parole: "della caccia in forma collettiva"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 28, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,

Caracciolo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 29

Mezzi di caccia

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;

c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.

2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte della Regione ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.

6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di mm. 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 30

Calendario venatorio regionale

1. La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario vena-

torio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'articolo 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA ed è pubblicato sul BURP.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

- le specie di mammiferi e uccelli cacciabili nei periodi consentiti;
- il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;
- il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
- il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'ATC;
- i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
- le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga ai commi 4 e 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il

cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.

8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

9. La Regione, sentite le proposte di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più ATC ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'articolo 28, commi 2 e 3, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;

b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;

c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;

d) modalità di caccia.

10. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,

Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 31

*Controllo della fauna
e divieti temporanei di caccia*

1. La Regione provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L'attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio.

2. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 18, comma 3, della l. 157/1992.

3. La Regione può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica per ragioni motivate e

importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

4. Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

5. Le operazioni di controllo di cui al comma 4 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia.

6. Tale controllo, esercitato elettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA.

7. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno.

8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione mediante gli agenti venatori. La Regione può, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, degli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e dei soggetti di cui all'articolo 41, purché in possesso di licenza di caccia.

9. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'AUSL

competente, demandando l'attuazione al comune interessato.

10. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designati dall'ente gestore, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

11. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche.

12. Per il controllo dell'avifauna la Regione opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 157/1992 e, per l'adozione delle deroghe, opera ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

È stato presentato un emendamento (pag. 50), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 31 comma 8 dopo le parole "licenza di caccia" aggiungere le seguenti parole: "nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch'esso, di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione e/o dagli ATC"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea,
Nunziante,
Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 51), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Il comma 10 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente: "10. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, dal personale dipendente del parco o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nei comuni interessati dal territorio

del parco, purché minuti di licenza di porto di fucile per uso caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente»).

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Il parere è contrario. Tra l'altro, in una parte importante dell'emendamento si disciplina la norma sui parchi nazionali. È complicato immaginare che abbiamo questa potestà.

Senza voler farne, però, una questione giuridica, chiederei di rinviarlo per valutarlo, al limite, in altre attività diverse da questa.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, in realtà, con questo emendamento prevediamo che al controllo della fauna nei parchi naturali provveda l'Ente parco sulla base proprio di quanto dispone la legge n. 394.

Ritiro comunque l'emendamento per un approfondimento in sede di Regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 51 si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 52), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 11 dell'articolo 31, dopo le parole "le loro strutture provinciali," aggiungere le seguenti "su parere dell'ISPRA"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Casili, Colonna, Conca, Congedo,
 Di Bari,
 Galante, Giannini,
 Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
 Manca, Mennea,
 Nunziante,
 Pendinelli, Perrini, Pisicchio,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 53), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Il comma 12 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“12. Per il controllo dell'avifauna la Regione opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 157/1992 e per l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19-bis della l. 157/1992”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. È pleonastico, ma lo facciamo inserire. L'ufficio ha detto che è utile.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 53.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Caracciolo, Casili, Colonna, Conca,
 Di Bari, Di Gioia,
 Galante, Giannini,
 Lacarra, Laricchia, Leo, Longo,
 Manca, Mennea,
 Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Pisicchio,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
 il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 31, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Colonna,
 Di Gioia,
 Giannini,
 Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
 Manca, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Pisicchio,

Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 32

Uccellazione - Cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione, su parere dell'ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale a effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autoriz-

zazione rilasciata dal presidente della Giunta regionale su parere dell'ISPRA. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del presidente della Giunta regionale è subordinata a una richiesta dettagliata, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, i mezzi di cattura previsti dall'ISPRA, i periodi di effettuazione e i luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione alla Regione trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione, quale titolare di impianti, autorizza i richiedenti all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso ISPRA e al superamento del relativo esame.

6. L'ISPRA svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.

8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione-Osservatorio Faunistico Regionale, che provvederà a informare l'ISPRA.

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall'articolo 6.

10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o parti-

colarmente protetta, di darne notizia alla Regione-Osservatorio Faunistico Regionale nonché a consegnare l'esemplare alle guardie venatorie o al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

11. La Regione Puglia con apposito regolamento disciplina, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 7-bis, della l. 157/1992, l'attività di studio e monitoraggio della fauna selvatica. Dette attività saranno espletate sulla base di specifiche direttive tecniche rilasciate dall'ISPRA e con il coordinamento dell'Osservatorio Faunistico regionale.

È stato presentato un emendamento (pag. 54), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Il comma 4 dell'articolo 32, è sostituito dal seguente:

“4. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione della Regione alla gestione di tali impianti è concessa su parere dell'ISPRA, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Questo emendamento disciplina l'attività di cattura uccelli ai fini del richiamo, sulla base di quanto previsto già dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992. In particolare, l'attività di cattura per l'inanellamento e per la concessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti e metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato 4 alla direttiva 2009/CE, impianti della cui au-

torizzazione siano titolari le Province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.

L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle Regioni su parere dell'ISPRA, il quale svolge, altresì, compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

Abbiamo, quindi, semplicemente reso la norma aderente. Ho letto che l'emendamento non fa riferimento, in questo caso, alle competenze in materia di caccia che ha la Provincia. Il richiamo, però, è alla legge nazionale. Credo, quindi, che eventualmente sia quella la sede opportuna per la modifica che possa essere recepita dalla Regione. Al momento, il testo è questo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. L'emendamento è la previsione di un apposito regolamento da emanarsi dalla Giunta entro 180 giorni – ho scritto –, così come proposta, eventualmente anche in meno giorni.

È inutile che ci impelaghiamo adesso in una materia che possiamo disciplinare in via regolamentare.

Il parere dell'ufficio è contrario. Sto proponendo di farlo in via regolamentare in Commissione. Più di così che cosa devo dire? C'è il parere dell'ufficio, secondo cui è contro legge.

Se lo votiamo tutti insieme, presento un subemendamento, altrimenti ognuno vota per sé. Non presento il subemendamento e bocchiamo l'emendamento.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Vorrei dire al collega Gianluca Bozzetti che il problema va un po' ridi-

mensionato, perché il comma successivo subordina comunque le autorizzazioni sempre al parere dell'ISPRA, il quale, ovviamente, esprimerà un parere favorevole sulla base di una serie di valutazioni in ordine al personale, le tecniche e il Piano.

È inutile insistere sul comma 4, quando il successivo precisa che tutto passa comunque da un parere dell'ISPRA.

PRESIDENTE. Il consigliere Bozzetti insiste con il suo emendamento. Il Governo ritira il suo subemendamento.

Votiamo l'emendamento con il parere contrario del Governo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 54.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Picicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	26

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 55), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla fine del comma 7 dell'articolo 32, aggiungere il seguente periodo: “Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Perrini, Picicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29

Hanno votato «sì» 29

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 32, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 33

Appostamenti fissi e temporanei

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è rilasciata dalla Regione in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di *handicap* nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L'autorizzazione è richiesta alla Regione e all'ATC di residenza, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50, di dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: "appostamento fisso - autorizzazione della Regione di _____ n. _____ del _____".

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'art. 191 comma

6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati all'articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati (articolo 13, comma 1, lettera b), appartenenti alle specie cacciabili.

3. La Regione, in riferimento all'articolo 32, comma 4, emana un regolamento per la cessione, a ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'articolo 32, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo

complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione, da parte del legittimo detentore, all'ente competente, del richiamo morto da sostituire identificato mediante anello inamovibile e numerato.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore a una giornata di caccia.

10. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dal comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o im-

mersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

11. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto

alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 10.

12. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 10, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.

13. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 10 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e necessitano di autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina vigente.

14. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.

15. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. La Regione autorizza detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio e i cui manufatti devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al comma 10.

16. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 15 può essere esercitata dai titolari

della concessione regionale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.

17. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 15 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Regione deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 33 comma 16 autorizzazione della Regione _____ n. _____ del _____". Le tabelle, di dimensioni di cm. 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.

18. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.

19. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.

20. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200 metri.

21. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

22. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

23. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

24. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

È stato presentato un emendamento (pag. 56), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 33 le parole "dell'articolo 22" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 19"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34

Hanno votato «sì» 34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 57), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 33, le parole da “In deroga a quanto sopra previsto” fino a “in ogni ATC” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “La Regione, ove si realizzi una possibile capienza, può autorizzare nuovi appostamenti fissi per le richieste avanzate da cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi o portatori di *handicap*, nei limiti indicati dal piano faunistico venatorio per ogni ATC”».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,

Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	29

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 33.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 34

*Utilizzazione dei fondi
ai fini della gestione programmata
della caccia*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura della Regione in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al presidente della Regione.

4. La Regione, sentito il parere tecnico del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 9. E altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'articolo 17, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. _____ dal _____ al _____ autorizzazione regionale n. _____ del _____".

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Prescindo da una serie di considerazioni già svolte in Commissione. Segnalo solo la correzione del riferimento all'articolo 9, perché credo che si tratti dell'articolo 7, il Piano faunistico.

Non voglio sbagliarmi. Il rinvio di cui al quarto comma è all'articolo 7, non all'articolo 9, se non sbaglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. All'articolo 34, comma 4, c'è un richiamo all'articolo 9, che in realtà, è all'articolo 7.

PRESIDENTE. Apportiamo la correzione: anziché articolo 9, si tratta di articolo 7.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 34.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Colonna,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 35

Fondi chiusi

1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.

2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco:

“Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. _____ del _____ apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla

Regione che, dopo le relative verifiche, provvederà al rilascio del provvedimento finale.

4. Gli addetti alla vigilanza ambientale-venatoria possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.

5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 7, comma 3.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 36

Terreni in attualità di coltivazione

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;

b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;

c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;

d) le foraggiere mature per lo sfalcio;

e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;

g) i pioppeti;

h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

i) I terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;

j) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;

k) i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fon-

di devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: "fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. _____ art. 36 dal _____ al _____ Autorizzazione regionale del n. _____". La richiesta di apposizione delle tabelle va inoltrata alla Regione che, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, rilascerà la relativa autorizzazione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 33

Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 37

Presenza di bestiame

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal _____ al _____ autorizzazione della Regione n. _____ del _____", esenti da tasse.

3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicata alla Regione per la relativa autorizzazione.

4. La Regione concede l'autorizzazione dopo aver accertato quanto richiesto con l'istanza avanzata, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri dal gregge.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 38

Accensione delle stoppie

1. Nel territorio della Regione Puglia è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri e infestanti, anche negli incolti,

nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie, secondo la specifica normativa regionale vigente in materia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 39

Impiego dei cani - Cani vaganti

1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L'uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Regione e previo nulla osta dei Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento regionale; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località la Regione può limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti che ne dispongono a norma della vigente normativa.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegriano, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 40

Divieti

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei

parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e

all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aerei mobili;

j) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

k) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;

l) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

m) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 32, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla Regione, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà. Distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla legge.

n) esercitare la caccia sparando in direzione

dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;

o) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

p) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori ovvero abbandonare gli stessi in terreni atti all'esercizio venatorio;

q) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle con dicitura nera su fondo bianco "autorizzazione regionale n. _____ del _____", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

r) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

t) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellazione;

u) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

v) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6;

w) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, a eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*);

pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

x) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero;

y) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

z) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:

1) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;

2) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;

aa) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

bb) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

cc) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'articolo 36 e nei fondi chiusi di cui all'articolo 35;

dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;

ee) effettuare la posta e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, alla beccaccia e al beccaccino;

ff) apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

È stato presentato un emendamento (pag. 57.1), a firma dei consiglieri Bozzetti, Baro-

ne, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 40, le parole "cento metri" sono sostituite con le parole "duecento metri"; le parole "cinquanta metri" sono sostituite con le parole "cento metri"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. L'emendamento a pag. 57.1, così come i prossimi tre, fino al 57.4, va ad aumentare la distanza di sicurezza che i cacciatori devono avere rispetto all'ambiente circostante.

Nella lettera e) aumentiamo da 100 a 200 metri la distanza da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, ossia le case, o posto di lavoro. Aumentiamo da 50 a 100 metri la distanza dalle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili. Aumentiamo da 150 a 200 metri "l'uso di un fucile di caccia... verso fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, le vie di comunicazione...". Inoltre, aumentiamo da 100 a 200 metri anche la distanza da macchine operatrici agricole in funzione.

Questo emendamento è nato da una richiesta della Coldiretti e di Confagricoltura, che hanno necessità di lavorare, oltre che vivere, in totale sicurezza, sia per gli stessi cacciatori, sia per i cittadini.

I prossimi quattro emendamenti aumentano la distanza da 50 a 100 metri in più. Parliamo davvero di una distanza assolutamente accettabile, dal mio punto di vista, con riguardo alla distanza di sicurezza dai cacciatori rispetto al complesso del vivere comune.

PRESIDENTE. Cominciamo dall'emendamento a pag. 57.1.

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Mi rimetto all'Aula. Sono distante, non cambia nulla.

Vi pongo questo tema, velocemente. En-

trambe le misure, quelle che si vogliono sostituire e quelle che dovrebbero sostituirle, sono nei *range* della legge nazionale. Ad oggi, per quanto siano segnalate attività in prossimità degli edifici o altro, non si segnalano dai miei uffici, se non per sentito dire, particolari non dico incidenti, ma questioni che abbiano una rilevanza tale da far pensare a una modifica.

Essendo all'interno della norma, si tratta di una questione discrezionale dell'Aula. Mi rimetto a quello che uscirà in base alle sensibilità che ciascuno può in questo momento vantare o portare a proprio vantaggio nella discussione.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 57.1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Colonna, Conca,
Damascelli, Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Campo, Cera,
De Leonardis,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola.

Si sono astenuti i consiglieri:

Di Gioia,
Marmo,
Pandinelli, Pisicchio,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	12
Hanno votato «no»	21
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 57.2), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 40, le parole "centocinquanta metri" sono sostituite con le parole "duecento metri"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,
Casili, Conca,
Damascelli, Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Marmo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Caracciolo,
De Leonardis,
Franzoso,
Giannini,

Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Ventola.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Di Gioia,
Piemontese,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	10
Hanno votato «no»	18
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 57.3), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 40, le parole "centocinquanta metri" sono sostituite con le parole "duecento metri"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,
Casili, Conca,
Damascelli, Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Campo, Caracciolo,
De Leonardis,
Franzoso, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Mario,
Santorsola,
Ventola.

Si sono astenuti i consiglieri:

Di Gioia,
Pandinelli, Piemontese, Pisicchio,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	9
Hanno votato «no»	18
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 57.4), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 40, le parole "cento metri" sono sostituite con le parole "duecento metri"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,

Casili, Conca,
Damascelli, De Leonaridis, Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Campo, Caracciolo,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Mario,
Santorsola,
Ventola.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Di Gioia,
Pandinelli, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	12
Hanno votato «no»	17
Consiglieri astenuti	8

L'emendamento non è approvato.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, ho fatto votare l'Aula secondo coscienza, ma non possono passare inosservate le parole dell'as-

sessore, al quale vorrei ricordare che con i suoi uffici deve, unitamente all'Assessorato all'ambiente, recuperare la percentuale che riporta la legge n. 157/1992.

Le norme valgono per tutti. Avremmo anche potuto votare i 200 o i 300 metri. Si può rivedere tutto nella vita. Il problema è che, per come sono cambiate le colture, vale quello che è previsto dalla legge n. 157.

Prego l'assessore di utilizzare un apposito incontro e di fornire risposte, perché non c'è territorio da destinare all'attività venatoria e soprattutto perché continuiamo a leggere di guerra tra poveri, tra agricoltori e cacciatori e molte volte anche gli agricoltori e gli allevatori. C'è chi è fortunato e si fa il fondo chiuso e ha i terreni per esercitare l'attività venatoria e chi non li ha terreni.

Io ho aspettato il voto, ma questo è l'ennesimo appello all'assessore e alle strutture regionali di non fare orecchio da mercante su questa storia, perché continuiamo a registrare queste situazioni. Non so come sarà definito il prossimo Piano faunistico, visto che le Province devono determinare quel 20-30 per cento, essendo una percentuale che sta, al momento, tra il 60 e il 70 per cento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Quest'Amministrazione, della quale fa parte a pieno titolo anche il Presidente Pentassuglia, essendo anche Presidente di una Commissione, la seconda, connessa alla caccia, se non direttamente interessato, si sta facendo carico, dopo otto anni, di redigere il Piano faunistico.

Pertanto, posso dire con assoluta certezza che non ci sono orecchie da mercante, né da parte degli uffici, né da parte dell'organismo politico e che nell'ambito del Piano preposto a quest'attività si individueranno le superfici, ossia gli spazi e anche le localizzazioni, idonee ai sensi di legge per quelle che sono, ovviamente, le condizioni orografiche della Pu-

glia, che sono note a tutti. La Puglia è molto antropizzata e coltivata nella sua parte connessa all'agricoltura, ragion per cui presenta oggettivamente delle questioni con le quali la caccia se non confligge, quantomeno deve coesistere.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Non è un fatto personale. Siamo a due anni e mezzo, assessore, e rimane il fatto che noi parleremo del Piano. Il Piano lo dobbiamo ancora vedere.

Nel frattempo, mi permetto di osservare questa cosa solo e soltanto per le aziende agricole, che stanno ricevendo sequestri di carattere penale.

Mi richiamavo anche a questo. Qualcuno, quando parliamo, pensa che dobbiamo tutelare le doppiette, che non hanno un territorio per andare a sparare.

Al di là di questo, a me interessa che per il benessere animale in questa regione stanno avvenendo sequestri. La distanza dal bosco non consente di fare nemmeno le tettoie con legno o con qualsiasi materiale che il paesaggio, l'ambiente e altri devono indicare nelle prescrizioni affinché il bestiame possa stare in una situazione che consenta all'agricoltore di venderlo in un dato modo, che è il benessere animale.

Sono due questioni che viaggiano parallelamente, che incidono sull'attività delle imprese e che mi permetto di segnalare. Non segnalarle qui significa all'esterno che di ciò non si occupa nessuno. Così non è. C'è il lavoro delle Commissioni.

Diversamente, oggi tutti questi emendamenti in Aula – lo ripeto – non li avremmo dovuti avere, perché molti li abbiamo discussi in due anni e tre mesi di lavoro in Commissione, con il lavoro che è tornato per due volte.

Mi permetta di segnalare questo, perché, a

futura memoria, agli atti di questo Consiglio risulti che qualcuno ha parlato anche del benessere animale e non delle doppiette.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 40.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Damascelli, Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

TITOLO V
VIGILANZA VENATORIA - SANZIONI

art. 41

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza venatoria è demandata al competente Servizio regionale ed è disciplinata da normativa regionale di settore e dai relativi regolamenti attuativi.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti della Regione preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio regionale. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 29 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale, debitamente formate e riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo dei carabinieri forestali (Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

4. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sull'intero territorio regionale. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio assegnato dalla struttura organizzativa regionale competente. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto dall'articolo 42.

5. Agli agenti di cui al comma 2, lettera a), con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale nonché dalle associazioni di cui al comma 2, lettera b), sotto il controllo della Regione.

7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

8. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalla Regione nonché dalle associazioni di cui al comma 2, lettera b), sotto il controllo del competente Servizio regionale.

9. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

10. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione. Nelle more dell'attivazione di detti corsi, i cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria continuano a svolgere le relative funzioni di vigilanza.

11. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) la Regione riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

12. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste mediante il competente Servizio regionale.

È stato presentato un emendamento (pag. 58), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:

“b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 59, a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 60), a firma dei consiglieri Bozzetti, Batrone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 41, le parole “assegnato dalla struttura amministrativa regionale competente” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “provinciale di residenza della guardia”».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	24

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 61), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 41 comma 4 dopo le parole "regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole: ", di cui all'art. 3 comma 4"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 62), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 41 i commi 7 ed 8 sono eliminati».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 63), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 41 comma 11 dopo le parole "la Regione" sono aggiunte le parole " , attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4)»».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 64), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 11 dell'articolo 41, le parole da "la Regione riconosce" fino a "nazionali riconosciute" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "la Regione riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie tradizionali riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì»,

i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pisicchio,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Gatta,
Marmo,
Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	25
Hanno votato «no»	3

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 65), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola "precitato"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Trevisi, Turco,
Ventola,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

De Leonardis,
Pellegrino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	26
Hanno votato «no»	2
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 41.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,

Campo, Caracciolo, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 42

*Attività di vigilanza –
Corsi di formazione*

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dalla vigente normativa regionale di settore e riguarda l'applicazione della normativa nazionale e della presente legge regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del prefetto di

approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.

3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'articolo 41, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto e orale da parte di una commissione, proposta dal competente Servizio regionale e nominata dal presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali e agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 43

*Poteri e compiti degli
addetti alla vigilanza*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 41 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'articolo 20 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall'articolo 45, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'articolo 40, comma 1, lettera p), con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici specificatamente individuati dalla Regione.

4. La Regione, per la custodia dei mezzi sequestrati, può stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di Pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla *in loco* oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio Centro di recupero fau-

na per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all'articolo 6 per le cure, la riabilitazione e la successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura del competente Servizio regionale in materia di vigilanza ambientale, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'Amministrazione regionale quale organo accertatore e alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria.

9. Il competente Servizio in materia di vigilanza ambientale provvede alla stampa dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplicata copia, ricalcanti, numerati progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima co-

pia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia alla Regione, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare, deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte della Regione previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772 "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza") e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

È stato presentato un emendamento (pag. 66), a firma del consigliere Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 8 dell'art. 43 dopo le parole "e alla più vicina sede di polizia giudiziaria" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "e all'ente da cui dipendono"».

Il Governo esprime parere favorevole.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Questi fanno le multe. Oggi a chi le consegnano?

GATTA (*fuori microfono*). Le devono consegnare alla più vicina sede di Polizia Giudiziaria.

C'è la norma, ma la vogliono sopprimere per scrivere "all'Ente da cui dipendono". Vogliono sopprimere "la più vicina sede di Polizia Giudiziaria". Ogni Ente diventa una sede di Polizia Giudiziaria.

PRESIDENTE. Il consigliere ha ragione su questo.

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Io mi rifaccio, per le questioni molto tecniche, a chi ha un'esperienza maturata nel tempo e, tra l'altro, deve conferire i pareri che sono qui velocemente rilasciati alla fine dell'emendamento.

In questo caso il parere tecnico indica come corretto in relazione alla configurazione delle guardie venatorie, ossia in base alla fattispecie che regola le guardie venatorie volontarie.

Il contenzioso con il collega Gatta nasce dall'ipotesi, secondo il collega, che le eventuali multe o gli eventuali rilievi, i verbali, ossia i rilievi di ciò che viene dall'attività che viene prestata, debbano essere direttamente portati alla più vicina sede di Polizia Giudiziaria.

Secondo il consigliere Bozzetti e secondo l'ufficio, che rilascia parere positivo, invece, quest'attività non la fa la singola guardia, ma l'Ente da cui le guardie dipendono in maniera più sistematica e con rapporti forse meglio organizzati. Non è la persona fisica che se ne occupa.

Sto dicendo quello che dice l'ufficio.

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Poiché non stiamo facendo un processo a criminali e non stiamo cercando di criminalizzare una categoria, leggo testualmente il comma 8, che è oggetto di questa proposta emendativa: «Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore – fin qui è pacifico – e li trasmettono – questo dice il testo originario –, entro quarantotto ore dalla contestazio-

ne, all'ufficio competente dell'Amministrazione regionale quale organo accertatore – questo è già nel testo di legge – e alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria”».

Mi spiegate, per favore, che cosa c'entra questo emendamento? Dovremmo cassare “la più vicina sede di Polizia giudiziaria e l'Ente da cui dipendono”.

Un soggetto che fa capo a un'associazione trasmette il verbale all'associazione. Ci rendiamo conto? Per me una proposta del genere è un'aberrazione giuridica.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 66.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	24

L'emendamento non è approvato.

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, assessore all'agricoltura. La legge statale n. 157/1992, all'articolo 28, comma 5, recita che «gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria – siamo nel nostro stesso caso – i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria redigono verbali conformi alla legislazione vigente – fino a qui è uguale – nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e li trasmettono all'ente da cui dipendono e all'autorità competente, ai sensi delle disposizioni vigenti».

Non è nulla di trascendentale. Si trattava semplicemente di una riproposizione della legge statale. È identica.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 43.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Marmo, Mennea,
Nunziante,

Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Picicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 44

Agenti dipendenti dagli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni della l. 65/1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'articolo 46 anche fuori dell'orario di servizio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Borraccino,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Picicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	8

L'articolo è approvato.

art. 45

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi a un anno o l'am-

menda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;

c) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'articolo 32, comma 7, e di quelli vietati dall'articolo 40, comma 1, lettera p). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

j) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da euro 516 ad euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regola, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri,
Piemontese, Pisicchio,

Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 46

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia all'interno

dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 1.349 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'articolo 33, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

j) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 per altre introduzioni;

k) sanzione amministrativa da euro 26 a

euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

l) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a euro 26 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

m) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a euro 5 per tabella apposta abusivamente;

n) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale

o) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per i trasgressori di cui all'articolo 38, salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

p) sanzione amministrativa da euro 450 a euro 1.500 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettera ee), nonché per chi preleva la specie "beccaccia" al di fuori degli orari consentiti indicati nel calendario venatorio regionale;

q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 750 per chi esercita la caccia a rastrello in numero, luoghi e periodi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 41 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori

con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

È stato presentato un emendamento (pag. 67), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 46 comma 1, lett. g) le parole "euro 1.349" e "superiore" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole: "euro 619" e "inferiore"».

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, vorrei far notare che nell'emendamento a pag. 67, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, andiamo sostanzialmente ad abbassare la sanzione amministrativa da 1.349 euro a euro 619. Io credo che non sia opportuno.

In realtà, la norma nazionale fa riferimento a 1.300.000 lire. Nel riportarlo, già precedentemente nella vecchia legge era stato inserito 1.300 euro e così è rimasto. Adesso, ovviamente, quel 1.300.000 lire si adegua a 619 euro, ma io credo sia opportuno, visto che era già presente nella legge, lasciare 1.300 euro come sanzione, visto che sappiamo che le sanzioni amministrative...

Sto dicendo che obiettivamente è corretto, dal nostro punto di vista, avere una sanzione più alta, anche se, in questo caso – lo dico per onestà intellettuale – quell'importo era stato inserito per un mero errore di riporto di calcolo. Dal nostro punto di vista è più corretto avere una sanzione più alta rispetto a una più bassa, anche se conforme, in questo caso, alla legge nazionale. Io ho riportato come è la situazione in maniera onesta, come sempre.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 67.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	7

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 46.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Pie-
montese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 47

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 45, nei confronti di chi riporta sentenza

di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal competente questore del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), e) e i), al questore, il quale può disporre la sospensione

cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 46, comma 1, lettera a) e dall'articolo 40, lettera ee), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma è adottato dal competente questore del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 46, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri,
Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 48

*Procedimento sanzionatorio
amministrativo*

1. L'Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Regione.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi al competente Servizio regionale nei termini e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;

b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;

c) le generalità anagrafiche del trasgressore e ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;

d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;

e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;

f) le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;

g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, la Regione notifica con raccomandata A/R l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la Regione mediante il competente Servizio entro il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata A/R o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario della Regione.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma

4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate A/R di cui al comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato il competente Servizio regionale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate A/R di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del contenzioso dell'Amministrazione regionale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata A/R, ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui al successivo comma 7.

7. L'Ufficio del contenzioso della Regione, sentito il parere della Commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

8. La Regione trasmette agli enti competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata A/R, all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, la Regione procede alla riscossione forzata. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al giudice di pace competente per territorio. L'atto con cui è proposta l'azione davanti al competente Tribunale deve essere anche notificato al Servizio regionale del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la

rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

10. Presso il competente Servizio Regionale è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, presso il competente Servizio regionale è istituita una Commissione per il contenzioso, composta:

- a) dal responsabile del competente Servizio Regionale, che la presiede;
- b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Regione;
- c) dal responsabile dell'Ufficio del contenzioso regionale;
- d) dal funzionario tecnico del Settore di vigilanza regionale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione.

12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della Regione e i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli agenti faunistici dipendenti della Regione e dalle guardie venatorie volontarie.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
 De Leonardis, Di Gioia,
 Franzoso,
 Giannini,
 Lacarra, Loizzo, Longo,
 Manca, Marmo, Mennea, Morgante,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
 Romano Mario,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
 Casili, Conca,
 Di Bari,
 Galante,
 Laricchia,
 Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	8

L'articolo è approvato.

art. 49

Procedimento sanzionatorio penale

1. In caso di violazione della norma di cui all'articolo 45, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

2. Una copia del verbale di infrazione deve

essere trasmessa all'Amministrazione regionale, con le modalità e i termini di cui all'articolo 48.

3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria e presso l'Amministrazione regionale, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.

4. L'originale del verbale è trasmesso all'Amministrazione regionale con le modalità e i termini di cui all'articolo 48.

5. L'Amministrazione regionale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'articolo 48.

6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione regionale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.

7. Ad emissione della sentenza definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione regionale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.

8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'Amministrazione regionale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'articolo 48.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Blasi, Borraccino,

Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Piscichio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

art. 50

Tasse di concessione regionale

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;

- b) le aziende faunistico-venatorie;
- c) le aziende agri-turistico-venatorie;
- d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

Il versamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla tesoreria unica della Regione Puglia.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994) da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

Tassa di rilascio	Tassa annuale
- abilitazione venatoria	
euro 50	//
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	
euro 557	euro 557
- centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'articolo 16, comma 7, lettere a) e b)	
euro 557	euro 557
- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o Frazione di esso	
euro 12,50	euro 12,50
- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'articolo 19, comma 6, per ogni anno	
euro 112	euro 112

10. A carico delle aziende agri-turistico-venatorie rimane confermata la tassa di concessione in euro 5,20 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al d.lgs. 230/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

È stato presentato un emendamento (pag.

68), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 9 dell'articolo 50 dopo le parole "abilitazione venatoria" aggiungere le parole "euro 50" riferite alla tassa annuale».

Gli uffici ritengono si tratti di un emendamento improprio.

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento in questione. Faccio solo presente, però, che la norma nazionale – in realtà, anche questa – prevede che le tasse di rilascio, così come la tassa annuale, solitamente si applichino al 50 per cento della tassa nazionale. In realtà, abbiamo un po' abbassato l'importo rispetto a quel 50 per cento della tassa nazionale, che dovrebbe essere 178, se non ricordo male.

In questo caso, per quanto riguarda l'emendamento in questione, abbiamo chiarito con gli uffici che non si riferiva all'abilitazione venatoria.

Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 68 si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 69), a firma del Governo, del quale do lettura: «All'art. 50 comma 9 terzo punto le parole "all'articolo 16, comma 7" sono sostituite con le parole "all'articolo 13, comma 1"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,

De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
 Franzoso,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Lacarra, Laricchia, Loizzo, Longo,
 Manca, Mennea, Morgante,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Piemontese, Picicchio,
 Romano Mario,
 Santorsola,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
 votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento
 elettronico dell'articolo 50.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i
 consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
 nuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Borraccino,
 Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
 Di Gioia,
 Franzoso,
 Giannini,
 Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
 Manca, Marmo, Morgante,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
 ni, Picicchio,
 Romano Mario,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
 Casili,
 Di Bari,
 Galante,
 Laricchia,
 Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
 votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 51

*Riparto dei proventi
 delle tasse regionali*

1. La Giunta regionale, con apposito prov-
 vedimento da adottarsi precedentemente
 alla approvazione del calendario venatorio,
 utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti
 dalla riscossione delle tasse di concessione
 regionale introitati entro il 31 dicembre di cia-
 scun anno, per gli adempimenti previsti dalla
 presente legge.

2. La destinazione delle somme di cui al
 comma 1, in rapporto ai territori degli ATC
 individuati dal Piano faunistico venatorio re-
 gionale, sarà effettuata secondo i seguenti pa-
 rametri:

a) 20 per cento in rapporto al numero dei
 cacciatori residenti sul territorio di ciascun
 ATC;

b) 40 per cento in rapporto al territorio
 agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione di
 territorio di ciascun ATC sul quale sono stati
 istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di pro-
 tezione, zone di ripopolamento e cattura, cen-
 tri pubblici di riproduzione.

3. La ripartizione del rimanente 20 per cen-
 to dell'ammontare dei proventi derivanti dalla

riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i seguenti parametri:

a) l'8 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili;

b) il 3 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;

c) il 9 per cento da destinare alle attività di impianti di cattura e inanellamento, monitoraggio, censimento fauna selvatica e promozione della tutela delle specie selvatiche pugliesi.

4. Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le Province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:

a) 15 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (articolo 34) e salvaguardia degli *habitat* (articolo 7, comma 14, lettera b);

b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 della presente legge (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli *habitat*, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti);

d) 20 per cento quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;

e) 15 per cento per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con propri provvedimenti

la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

È stato presentato un emendamento (pag. 70), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole "l'8 per cento" sono sostituite dalle parole "6 per cento" e dopo la parola "risarcibili" aggiungere le parole "e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendenelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari, Galante,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 38

Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	9

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 71), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole "il 3 per cento" sono sostituite dalle parole "4 per cento"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	8

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 72), del quale do lettura: «Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:

c) il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,

Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	7

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 73), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 51 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "15 per cento"».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea, Morgante,

Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	27
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 74), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «Al comma 4 lett. d) dopo le parole "delle stesse" aggiungere le parole ", suddiviso per ogni ATC"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,

Turco,
Vizzino,
Zinni.

Ha votato «no» il consigliere:
Piemontese.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	25
Hanno votato «no»	1
Consiglieri astenuti	8

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 75), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 51, le parole "15 per cento" sono sostituite dalle parole "10 per cento"».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,

Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino, Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Colonna, Congedo,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	27
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 76), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Dopo la lettera e) del comma è aggiunta la seguente: "f) 10 per cento per spese riguardanti le attività delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale e dei centri territoriali di prima accoglienza"».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	28

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 51.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 52

*Istituzione del fondo di tutela
per la protezione agro-zootecnica*

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti

dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 50 e all'articolo 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

È stato presentato un emendamento (pag. 77), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 52 viene aggiunto il seguente comma: “2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,

Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	7

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 52, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 53

Norme finanziarie

1. I tributi disciplinati nella presente legge confluiscono in apposito capitolo di bilancio di entrata e sono utilizzati, per gli scopi di cui alla presente legge, mediante iscrizione negli appositi collegati capitoli di spesa. Tali somme potranno essere ulteriormente integrate dalla Regione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Le somme introitate a seguito dell'irrogazione di sanzioni sono iscritte in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione, Titolo 3 Tipologia 202 Categoria 01, e sono destinate, previa iscrizione in nuovo collegato capitolo di spesa, Missione 16 Programma 02, titolo 1, alle attività di formazione e aggiornamento degli agenti e delle guardie volontarie di cui all'articolo 41.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

È stato presentato un emendamento (pag. 78), a firma dell'assessore Di Gioia, del quale do lettura: «All'art. 53 comma 1 dopo le parole "di bilancio" sono aggiunte le parole "o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Galante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 53, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna,
De Leonardis,
Gatta, Giannini,

Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE FINALI. TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE

art. 54

Zone protette ex lege 157/1992

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono riportate nel piano faunistico regionale e la loro gestione rimane di competenza della Regione Puglia o di ente appositamente delegato.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Morgante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 55

Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie.

Trasformazione in aziende agro-turistico-venatorie

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro

istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal relativo regolamento regionale.

2. A richiesta del concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agriturismo-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, se non in contrasto con la presente legge.

È stato presentato un emendamento (pag. 79), del quale do lettura: «Abrogare il comma 2 dell'articolo 55».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Si può esprimere parere favorevole, ma è un articolo che funzionava nella sola prima applicazione. Quindi, di fatto, non ha effetti.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 79 è ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 55.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	8

L'articolo è approvato.

art. 56

Tassidermia e imbalsamazione

1. L'attività di tassidermia e imbalsamazione nonché la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei è disciplinata dal Regolamento regionale n. 7 del 3 ottobre 2001.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Pisicchio,
Turco,
Vizzino,

Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 57

*Riconoscimento regionale
delle associazioni venatorie*

1. In deroga a quanto sancito dagli articoli 5 e 26, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e concorrono alla composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:

a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione, producendo libro soci firmato e timbrato dal legale rappresentante.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

È stato presentato un emendamento (pag. 80), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 57 sopprimere il primo periodo».

Ha chiesto di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Non avendo ottenuto di estromettere le associazioni agricole e gli altri non ha senso. Lo ritiri.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 80 si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 82), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Alla lettera c) del comma 1 sostituire le parole "un quindicesimo" con le parole "un dodicesimo"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,

Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	8

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 57, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Gatta,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Picicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	8

L'articolo è approvato.

art. 58

Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", della legge regionale 29 luglio 2004, n. 12 "Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)" e ogni altra normativa in contrasto con la presente legge.

2. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 2017/18, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati ai sensi della precedente normativa.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l. 157/1992 e ss.mm.ii. e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati ovvero sono confermati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua promulgazione.

5. Il limite per la detenzione delle armi da

caccia di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) e all'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) è soppresso.

6. Le guardie venatorie volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'articolo 41, comma 2, lettera b).

7. Le autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

È stato presentato un emendamento (pag. 81), a firma dei consiglieri Bozzetti, Barone, Casili e Galante, del quale do lettura: «Il comma 6 dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

“6. Le guardie zoofile volontarie nominate dal prefetto appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), già in possesso di attestato di idoneità ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992 o debitamente formate ai sensi del comma 6 dell'articolo 41, esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'articolo 41, comma 2, lettera b), purché coordinate dalla Regione mediante il competente Servizio Regionale”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Intervengo fino alla fine, Presidente.

L'emendamento in questione, in realtà, è molto, molto discusso e dibattuto. Lo ritiro, ma con l'assicurazione che l'assessore e, quindi, il Governo si impegnino a portare questa questione a livello nazionale.

Chiedo un impegno del Governo a chiarire

la disciplina per quanto riguarda le guardie zoofile, perché non è chiara. È molto dibattuta la questione su chi possa fare che cosa e soprattutto che cosa possa fare chi. Chiedo, dunque, l'impegno del Governo affinché questa questione possa essere risolta quanto prima.

Ritiro l'emendamento, ma con l'impegno dell'assessore.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 58.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	28

Hanno votato «sì» 28
Consiglieri astenuti 7

L'articolo è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOZZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. A conclusione di questo iter, che è stato lunghissimo e faticoso, credo che debba essere riconosciuto sia agli uffici regionali competenti del settore caccia, sia – mi permetto di dirlo all'assessore – ai nostri uffici tecnici un lavoro molto importante nel far aderire meglio la legge regionale a quella nazionale, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti. Parlo delle associazioni venatorie, ma soprattutto delle associazioni animaliste e ambientaliste.

Io ho fatto mie le richieste del WWF, della LIPU, dei *ranger*, della Coldiretti, di Confagri, dell'ENPA, della Lega amici degli animali. Le ho fatte mie nel senso che molti di questi emendamenti che loro hanno presentato li abbiamo presentati noi a nostra volta. Purtroppo, non tutti sono passati, ma – devo riconoscerlo –, con la sensibilità dell'assessore e dei colleghi che hanno partecipato a questo lavoro, sono stati approvati, solo del Movimento 5 Stelle, oltre cento emendamenti.

Credo che questa volta si tratti sicuramente di un *unicum*. C'è stato un lavoro piuttosto importante, a dimostrazione che anche con posizioni nettamente contrarie – parlo in prima persona, da animalista e ambientalista, contrario, e lo dico senza nascondermi, alla caccia in tutti i suoi modi –, nel rispetto delle sensibilità di ognuno, si è cercato di lavorare per cercare di migliorare la legge regionale. Di questo non posso che essere contento.

Ovviamente, il voto del Movimento 5 Stelle, per tutto quello che ci siamo detti, non può

essere favorevole, per una visione della caccia ancora più stringente – non ho problemi a dirlo – ma non posso che apprezzare il lavoro fatto dagli uffici, dall'Assessorato competente e dai colleghi consiglieri. Forse, in quasi un anno di continuo lavoro, ci abbiamo messo davvero tutti il cuore.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, mi verrebbe da chiedere al collega Bozzetti di votare al di là delle appartenenze, perché noi siamo legislatori.

Vorrei, in questo momento, ringraziare la struttura regionale e la disponibilità data dall'assessore Di Gioia. Ricordo che la prima proposta di modifica a firma Pentassuglia e poi a firma Pentassuglia e Gatta, una proposta di legge, è stata incardinata in Commissione aspettando un disegno di legge che ha messo insieme anche il lavoro successivo alla presentazione della proposta di legge.

Questa norma che oggi ci accingiamo ad approvare modifica la legge regionale n. 27/1998. Stiamo parlando a distanza di diciannove anni. Nessun adeguamento normativo era stato fatto alle norme nazionali ed europee, a due direttive europee su tutte. Toccare questo argomento era sempre un tabù. Non a caso, stiamo impiegando oltre due anni per il lavoro che ho visto riprodurre qui e che i colleghi hanno voluto riprodurre in Consiglio regionale. Non è vietato a nessuno. Abbiamo fatto un lavoro duplice perché molti di questi emendamenti li avevamo discussi in Commissione con sedute fiume.

Ringrazio il collega Borraccino, Presidente della Commissione, perché si arriva a modificare un provvedimento del genere, che consta di articoli corposi e anche molto complicati. Applicare una direttiva comunitaria su una situazione anche delicata, come quella della

Puglia, è complesso. Come dicevo prima, non c'è territorio da destinare alle attività venatorie, o meglio è molto ridotto rispetto alle percentuali di legge, con una riduzione dei cacciatori che per qualcuno fanno gridare ancora allo scandalo, nonostante l'attività sia regolamentata per legge. Questo *mix* di interessi con il mondo ambientalista e il mondo agricolo inevitabilmente impatta nell'attuazione di questa legge.

Con molto rispetto, quindi, mi accingo a ringraziare tutti coloro i quali si sono cimentati, chi più chi meno, con questo tema e tutti coloro i quali hanno voluto dare seguito a questo lavoro. La nostra proposta è stata assorbita dal disegno di legge, ragion per cui da parte nostra non c'è un problema di primogenitura. A noi delle primogeniture e degli atti statistici che si leggeranno domani sulla X legislatura, onestamente, non importa nulla. L'abbiamo dimostrato perché anche ai sensi dell'articolo 17 avremmo potuto portare questa legge in Consiglio e fare l'attività che oggi qui è stata esplicitata.

Abbiamo dimostrato una cosa, però, in conclusione: quando c'è la volontà, qualsiasi norma e qualsiasi atto in capo alla nostra potestà legislativa si possono e si devono discutere, perché solo il consenso di quest'Aula e la legittimazione di un Consiglio regionale possono determinare risposte, anche modificabili da domani in poi, ma che non possono, dopo diciannove anni, attendere solo perché c'è chi guarda sempre con sospetto qualsiasi posizione in campo.

Le posizioni sono tutte legittime, ma la forza della politica è quella di saper tenere insieme gli interessi generali e le attività che ognuno legittimamente mette in campo e può mettere in campo rispetto alle norme vigenti.

Rivolgo davvero un grazie, perché è stato faticoso coordinare i testi e avere a che fare con mille questioni. Penso, però, che abbiamo fatto anche un'azione importante a favore del redigendo Piano faunistico e di tutte le attività che si svilupperanno, che – ripeto – non de-

vono vedere solo l'assessore all'agricoltura. Vedo l'assessore all'ambiente, l'assessore Caracciolo, che sull'argomento richiamo con particolare attenzione, perché c'era un lavoro iniziato dal suo predecessore, il collega Santorsola. La prego di portarlo avanti congiuntamente per l'impatto delle aree SIC, di tutti i siti Natura 2000 e di quell'attività che impatta sulle aziende agricole che stiamo provando a modificare, come abbiamo fatto per il Parco delle Gravine.

Nessuno mette in dubbio l'utilità del parco, ma all'interno del parco le aziende devono poter esercitare la loro attività mettendo a norma i locali, altrimenti le AASSLL e i Dipartimenti di prevenzione esprimono pareri negativi e i Comuni, con i loro regolamenti, pregiudicano l'utilizzo del PSR. Questo significa non utilizzare le risorse, non essere innovativi e determinare, dal punto di vista culturale, un regresso e non un progresso delle nostre azioni.

Come vedete, discutere della legge n. 27 non è discutere di caccia, idea che indegnamente qualcuno ha fatto passare. C'è molto di più. La preoccupazione che c'era in quella proposta di legge era questa. Davvero ringrazio, quindi, tutti per il lavoro fin qui svolto, perché la responsabilità è quella che si aspetta il popolo pugliese.

PERRINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRINI. Sarò molto veloce.

Prima di ringraziare gli assessori e la struttura, voglio ringraziare il Presidente Pentasuglia, che ha avuto un sacco di pazienza a portare avanti questa legge. Lo ringrazio perché su tanti lacci e laccetti che c'erano anche su questa legge ci siamo messi in Commissione e, grazie alla sua esperienza, abbiamo cercato di cambiarli.

Rivolgo un invito anch'io agli amici del

Movimento 5 Stelle di votare questa legge, perché sono il primo a cui piacciono gli animali. Abbiamo lavorato insieme su questa legge e sarebbe bello che, come Consiglio regionale, ci fosse un voto unitario.

Voglio rivolgere poi un invito, come ha fatto l'ex assessore Pentassuglia, anche al collega Caracciolo, chiedendogli di mettere mani a quel lavoro che stava facendo l'assessore Santorsola, perché soprattutto nel nostro territorio ci sono tanti vincoli e tanta burocrazia. Ci sono tanti allevatori e tanti imprenditori che vorrebbero investire.

Vi posso dire che, in relazione a quei vincoli, caro assessore, se ci mettiamo a lavorare anche su questa questione, credo che nel giro di quattro o cinque mesi, se siamo bravi, possiamo affrontare tante situazioni che danneggiano il nostro territorio danneggiano. Si parla tanto di sviluppo e di cercare il modo per portare anche lavoro. La burocrazia che c'è sulle leggi esistenti, secondo me, se siamo bravi e facciamo squadra, caro assessore, riusciremo a toglierla.

Il voto del mio Gruppo è favorevole.

GATTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Signor Presidente, svolgo un intervento brevissimo per chiosare l'intervento del collega Pentassuglia, che era firmatario con me della proposta di legge poi assorbita nel testo presentato dall'assessore Di Gioia.

È vero, non è stata una legge sulla caccia, o meglio non è stata una legge solo sulla caccia, tant'è che – lo dico per chi lo ignori – lo stesso titolo della legge prevedeva “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma” e “Tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali” e “Regolamentazione dell'attività venatoria”.

Esprimo una ragionevole e moderata soddisfazione, perché tutto è perfettibile. Credo

che questa legge, nel corso dei mesi e degli anni che verranno, dovrà essere rivisitata, perché probabilmente saranno diversi gli orientamenti anche in sede comunitaria.

Ricordo a me stesso che la precedente legge era datata, perché parliamo di una legge di diciannove anni fa. Abbiamo dovuto rivisitarla, rimodularla e riadeguare alla luce anche delle direttive comunitarie intervenute nelle more. Era una legge che andava calibrata su alcune fonti normative gerarchicamente superiori. Era un lavoro che andava fatto ed è un lavoro che ha visto, con grande senso di responsabilità, impegnata tutta l'opposizione, anche con sensibilità diverse, entrambe assolutamente rispettabili.

È stato fugato anche in quest'Aula il tentativo di criminalizzazione di alcune categorie. Parlo della categoria dei cacciatori, che è cosa ben diversa rispetto a quella dei bracconieri. Abbiamo evitato di dare a questa legge un'impronta meramente sanzionatoria, soprattutto in alcuni articoli, come il tentativo – mi perdonerà il collega Bozzetti; lo dico con affetto – di individuare nei cacciatori dei criminali pericolosi.

Ciò sarebbe avvenuto con quella norma che, grazie anche all'intervento del Vicepresidente Nunziante, che ringrazio, abbiamo evitato, anche perché sarebbe stata un'aberrazione giuridica consentire che quell'emendamento passasse.

Credo che questo sia un punto di partenza, un riammodernamento di una legge in una materia estremamente complessa. Abbiamo cercato di temperare gli interessi *prima facie* confliggenti e conflittuali tra agricoltori, ambientalisti e cacciatori. Ritengo, invece, che questa legge, complessivamente, possa aver fornito delle risposte anche di sintonizzazione e di calibramento di esigenze che – ripeto – talvolta possono apparire conflittuali.

Certo è – lo dico a me stesso – che c'è un grosso lavoro ancora da fare. Vi sono alcune norme da vedere. Oltretutto, la partita si giocherà in sede regolamentare, diciamo così pu-

re, perché qui definiamo le cornici entro le quali ci dovremo muovere. Molto si dovrà fare nel redigendo Piano faunistico venatorio e molto si dovrà fare in sede regolamentare.

Credo che abbiamo segnato tutti una pagina di buona politica. Con grande senso di responsabilità ci siamo fatti carico delle emergenze e delle criticità che insistevano in questa materia. Penso e spero che questo sia un punto d'inizio per quant'altro vorremo fare in questa delicatissima materia, che vede sensibilità diverse, obiettivamente e sinergicamente indirizzate, però, al miglioramento della qualità della vita della nostra collettività, di cui gli ambientalisti, i cacciatori e gli agricoltori sono certamente e onorevolmente parte integrante.

Noi voteremo, chiaramente, a favore di questa legge.

DE LEONARDIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, devo esprimere la soddisfazione mia e del mio Gruppo per questa legge sulla caccia. Invero, la caccia da molte parti è vista, soprattutto nei confronti dei cacciatori, in maniera non positiva. C'è una concezione generale del cacciatore come una persona che non guarda al bene degli animali, ma utilizza la caccia come uno sport.

Vorrei dire che questo non è. Pur venendo da una concezione assolutamente contraria alla caccia – quando ero piccolo, c'era una riserva di caccia nell'azienda di famiglia di cui mio zio era molto geloso; mi sono trovato una volta all'esterno di questa riserva di caccia con un cacciatore che addirittura ci ha puntato l'arma addosso; quindi, la mia concezione dei cacciatori non era assolutamente una concezione positiva – ho rettificato il mio pensiero durante tutti questi anni. Ritengo, anzi, che i cacciatori, quelli seri, quelli perbene, siano i

primi ambientalisti, difensori della natura e difensori dei boschi e della bellezza del nostro territorio.

Peraltro, ho subito anche lo stalkeraggio del ristoratore di un comune della BAT, che, ogni volta che mi fermavo lì a mangiare per motivi occasionali, non faceva altro che parlarmi di questo. Non è un mio elettore. È un elettore dell'assessore Caracciolo, peraltro, non della sua Provincia, che mi chiedeva continuamente l'approvazione della legge sulla caccia.

Devo dire che siamo arrivati a breve all'approvazione proprio perché lui sosteneva e sostiene che la caccia per il territorio, soprattutto della Provincia di Foggia e in parte del barese, è un volano economico importante.

Nel nostro territorio arrivano tanti cacciatori ambientalisti che vengono qui, stazionano nei nostri alberghi per diversi giorni e comprano i nostri prodotti tipici, il nostro vino, il nostro olio. Vengono qui e scoprono i posti dove poi venire in vacanza. Un "utilizzo" di questo turismo che può venire da questa legge sulla caccia è assolutamente auspicabile.

Dispiace oggi l'assenza del Presidente Emiliano, che in campagna elettorale in Provincia di Foggia aveva preso un impegno a modificare la legge sulla caccia. Ci sarebbe piaciuto ascoltarlo. Non so se sia di là e ci stia ascoltando. Avrebbe potuto anche lui esprimere il suo parere.

Esprimiamo soddisfazione per questo lavoro consiliare soprattutto. È vero, sono stati i consiglieri Pentassuglia e Gatta a essere da stimolo per il Governo. È una soddisfazione importante. Riteniamo questa una norma importante per la nostra Regione. Va assolutamente fatto presente che i cacciatori devono essere visti in maniera contraria rispetto a quella di oggi. Anche in quel contesto ci sono delle pecore nere, ma la maggior parte del popolo dei cacciatori è un popolo sano, ambientalista, che guarda alle positività del nostro territorio.

Per questo motivo voteremo a favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. Voglio solo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato prima per la stesura del disegno di legge e poi per la sua approvazione, in particolare i dirigenti Di Trani e Limongelli. Il dottor Di Trani ha curato la prima stesura e poi è andato in pensione. Immagino che sia, come noi, soddisfatto di questo lavoro.

Ringrazio anche Pino Cardone, che è stato un riferimento per tutti quelli che – ripeto –, direttamente o indirettamente, hanno tratto beneficio dai suoi consigli, tramutandoli in emendamenti. Non so quanti emendamenti abbia deciso di far passare tramite i consiglieri. Lo scopriremo un po' alla volta nell'attuazione della legge.

Ringrazio Donato Pentassuglia e Giandiego Gatta, che hanno avuto la sensibilità di proporre prima la loro legge e poi di aspettare che la Giunta ultimasse tutte le attività, anche di ascolto, ai fini di avere una condivisione di fondo, che mi pare in questo Consiglio si stia manifestando con quello che sarà – spero – un voto, per taluni versi, plebiscitario (mettiamola così), totalitario, o quantomeno fortemente maggioritario.

Ringrazio Gianluca Bozzetti e i componenti del Gruppo dei Cinque Stelle, che hanno avuto un approccio pragmatico alla questione, pur dicendo sin da subito che per loro il tema della caccia era delicato, al punto quasi da dover essere pregiudizievole ostacolato. Hanno fatto un lavoro che, dal loro punto di vista, valorizza le opportunità che arrivano da questa legge e dal rapporto con la legge sovraordinata. Ci hanno aiutato anche a correggere alcuni refusi che in Commissione erano passati.

A loro abbiamo solo concesso di riproporre una serie di emendamenti che già in Commis-

sione avevamo avuto modo di valutare, ai fini anche di poter lasciare agli atti il lavoro che avevano prodotto. Non credo che la nostra attività abbia avuto per questo motivo un rallentamento grave e importante, tutt'altro, penso che ci sia stato un lavoro assolutamente proficuo.

Ringrazio il consigliere Marmo, che, da ex assessore all'agricoltura, ha sempre l'atteggiamento di chi conosce giustamente le cose e fa pesare questa sua conoscenza degli atti. D'altro canto, mi dispiace non aver potuto accogliere i suoi emendamenti – e credo lo stesso della maggioranza – ma faremo delle valutazioni attente sui pareri e sulle sentenze che ha a tutti noi formulato.

Ringrazio il consigliere Borraccino, nella sua veste di Presidente della Commissione nella quale si è incardinato per primo il disegno di legge, che poi ha lavorato congiuntamente con il collega Pentassuglia.

Senza che io possa ulteriormente dimenticare qualcuno, cito tutti gli altri che o con gli emendamenti, o col voto in Aula, o con gli interventi hanno fatto valere delle giuste ragioni.

Questo Consiglio, con questa legge, ha lavorato oggi su un testo che rappresenta un punto di equilibrio tra interessi anche contrapposti, se vogliamo. A differenza che per molti altri provvedimenti normativi in cui non ci sono dei controinteressati nella disciplina che facciamo, questa era una legge difficile.

È una legge particolare, perché ha dei controinteressati su ogni articolo, ragion per cui ogni posizione assunta è un punto di equilibrio ed è questo il motivo per il quale, in alcuni casi, mi sono rivolto all'Aula, acquisendo i *desiderata* dell'Aula proprio ai fini di meglio rappresentare l'idea maggioritaria di un Consiglio che mi è parso molto responsabile.

Ringrazio il Presidente Loizzo, che, un po' da cacciatore, un po' da Presidente, ci ha dato i ritmi per poterla approvare in maniera molto rapida.

Con l'auspicio che questo stile di lavoro, che mi pare essere stato condiviso, possa essere quello praticato anche per le future attività che ci vedranno impegnati e garantendo che i regolamenti verranno, non solo nella fase di ascolto in Commissione, ma anche prima, condivisi e partecipati il più possibile, ribadisco il ringraziamento a tutti, rappresentando assolutamente la mia soddisfazione per questo bel lavoro svolto assieme e credo anche per l'utile strumento normativo che consegniamo agli utenti e a coloro che sono gli interessati a questa norma.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,

Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	8

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata dal consigliere Pentassuglia richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, dopo tutti questi apprezzamenti prenatalizi, dobbiamo decidere il da farsi. Come da accordi presi nella Conferenza dei Presidenti, dovremmo passare alla proposta di legge sulla clownterapia.

Tuttavia, viene sollevato un problema urgente che attiene alla questione della Xylella. Per correttezza, comunico che il provvedimento è arrivato dalla Commissione l'altro ieri ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento interno, dopo che la Conferenza dei Presidenti aveva completato i suoi lavori. Pertanto, non l'abbiamo potuto prendere in considerazione, come recita il Regolamento.

Adesso, però, do la parola al consigliere Pentassuglia, che vuole sollevare delle questioni di urgenza, pena sanzioni e infrazioni da parte della Comunità Europea.

Se l'Assemblea, che è sovrana, è d'accordo, possiamo procedere. Altrimenti, possiamo decidere diversamente.

Do la parola al Presidente Pentassuglia perché illustri le ragioni di questa urgenza e poi decidiamo insieme il da farsi.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, sia-

mo perfettamente in linea con gli accordi che sono stati fatti. Ieri, però, dopo che voi avete terminato i lavori della Conferenza dei Capi-gruppo, noi in IV Commissione abbiamo approvato l'articolo unico, tra l'altro ridisegnato rispetto alle esigenze sia della Commissione, sia della struttura tecnica, la quale ci ha posto il problema che in Puglia non è possibile eradicare le piante in alcune aree sottoposte a vincolo e comunque, nell'interlocuzione tra...

PRESIDENTE. Scusate, stiamo facendo una valutazione.

PENTASSUGLIA. Sto solo ponendo una questione che abbiamo già affrontato in...

PRESIDENTE. Se non c'è il consenso, non si procede. Stiamo semplicemente illustrando le ragioni di questa urgenza. Dopodiché, ognuno dirà la sua e decideremo il da farsi, spero rapidamente.

PENTASSUGLIA. Presidente, consegno al Consiglio il lavoro che abbiamo prodotto ieri a margine dei vostri lavori della Conferenza dei Capi-gruppo.

C'è stata un'esigenza, che la Commissione ha accolto, di preparare il provvedimento, raccogliere le cinque firme e metterlo a disposizione del Consiglio perché da domani saremo in sessione di bilancio, ragion per cui non sarà più possibile convocare alcun Consiglio, né la norma, non avendo carattere finanziario, potrebbe trovare allocazione all'interno del bilancio di previsione.

Pertanto, il lavoro della Commissione è stato fatto e messo a disposizione del Consiglio regionale, secondo le intese di ieri, senza stravolgere gli accordi, perché, per carità, è giusto rispettarli. L'assessore può dire anche quello che, come Governo, ha chiesto ieri alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. La premessa è doverosa: noi non stiamo né imponendo – non ne avremmo il modo –, né cercando di evitare il dibattito su questa materia. Abbiamo un tema che è sopravvenuto nei giorni scorsi, che è quello che, a fronte dell'impegno, anche per legge, assunto dalla Regione di estirpare e tagliare gli alberi malati, così come le disposizioni europee ci impongono (finalmente, in maniera chiara e risoluta, lo stiamo facendo), esistono dei vincoli derivanti da una serie di leggi regionali a tutela del paesaggio e del dissesto idrogeologico che impongono ai tagli dei tempi talmente lunghi da andare a inficiare l'efficacia delle operazioni che stiamo portando avanti.

Si è reso necessario, per richiesta degli uffici, anche a seguito delle sollecitazioni che ci arrivano dal Ministero. Avrete letto nei giorni scorsi che a livello europeo, anche a seguito di ciò che Andriukaitis ha detto dai giornali alla Puglia, c'è l'esigenza forte di poter ottemperare nei tempi più brevi.

Quello che sto chiedendo è semplicemente di consentire, su una materia come questa, che si possa rispettare ciò che l'Europa ci impone, ciò che credo sia ormai entrato anche nella consapevolezza degli utenti, i quali fino a qualche anno fa avevano una reticenza e ci ostacolavano rispetto a quest'attività e oggi, invece, paiono essere, anche intravedendo delle soluzioni ulteriori, successive e, quindi, risolutive, finalmente d'accordo.

Abbiamo visto che il TAR, qualche giorno fa, ci ha dato ragione, dopo oltre due anni nel corso dei quali abbiamo spiegato in lungo e in largo le esigenze e la giustezza del nostro operato e di quello degli uffici, che, ovviamente, non è ascrivibile alla politica, se non nella parte in cui è motivazionale per gli uffici.

Non vorrei che poi, nel lamentarci della lentezza e della burocrazia del TAR, alla fine rimanessimo vittime noi stessi delle lentezze e delle difficoltà amministrative, che non sono imputabili – per l'amor di Dio – al Consiglio.

Anche se fossero solo nostre, credo che andrebbero a danno di un'utenza e della credibilità dell'intera Regione.

Pertanto, in presenza di un disegno di legge che oggi è arrivato mi ero permesso di ipotizzare che se ne potesse discutere. Questo è ciò che vi chiederei, se fosse possibile.

PRESIDENTE. Scusate, ci sono degli iscritti a parlare, ma io vorrei che tornassimo al tema. So bene che ho fatto una forzatura rispetto a tutte le norme. Non possiamo aprire una discussione sulla Xylella. Voglio chiarire il metodo: se siamo tutti d'accordo, si procede. Intanto mi sono permesso di forzare, perché mi hanno detto che rischiamo un'infragione comunitaria.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. La mia sorpresa è che apprendiamo in Aula di un'urgenza. Quando è stato costruito il provvedimento, qualcuno avrebbe dovuto chiamare i Capigruppo e i consiglieri per tempo. Abbiamo saputo ieri che c'era questo provvedimento e che era urgente.

Come lei ha inserito quello sull'informazione, avrebbe potuto inserire anche questo. È possibile che non dobbiamo sapere mai niente? Passi che non si sappia dal Presidente, ma da tutta la Giunta non è possibile.

PRESIDENTE. Collega Marmo, non mi mortifichi. Io non c'entro nulla. Sto cercando soltanto di capire. Se non siamo d'accordo, non si procede. Non possiamo fare un dibattito nel merito. Nel merito il dibattito lo si può aprire dopo. Ho fatto una forzatura al Regolamento per queste motivazioni di urgenza e di rischi. Se non c'è l'accordo, non si procede.

LARICCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Signor Presidente, vorrei solo facilitare la chiusura velocissima di questo dibattito. Se viene meno la certezza dell'ordine del giorno su cui deve esprimersi il Consiglio, credo che creiamo un precedente davvero pericoloso per i prossimi Consigli.

Non c'è alcuna norma del Regolamento che permetta all'assessore e alla maggioranza di introdurre oggi, all'ultimo momento, un punto all'ordine del giorno. La regola delle cinque firme impone anche il passaggio dalla Capigruppo, che deve approvare all'unanimità. La Capigruppo c'è stata ieri. Quindi, pur avendo raccolto le cinque firme oggi, i colleghi non hanno questa possibilità.

Io andrei avanti con l'ordine del giorno previsto, ricordando alla maggioranza che ha tutti gli strumenti per andare avanti, convocare immediatamente un altro Consiglio e mettere come primissimi punti all'ordine del giorno questi temi per via dell'urgenza, ma non ha alcun diritto di fare una forzatura del genere per il metodo, perché diventerebbe un precedente molto pericoloso, solo per questo.

PRESIDENTE. Tutto questo l'ho premesso io per primo. Ho spiegato tutte le ragioni. Se non c'è il consenso, non si procede. Chiudiamo la storia e passiamo all'accordo in Conferenza dei Presidenti.

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. L'idea della Giunta e mia era di inserire questo articolo nel bilancio. Mi hanno prospettato l'ipotesi che si potesse velocemente approvare in Commissione ed eventualmente passare in Consiglio.

Collega Marmo, non è un problema, ma lei era in Commissione, ieri? Io avevo dato mandato ai miei funzionari, che erano presenti, poiché ero impegnato su un'altra attività. Questa cosa era evidentemente abbastanza facile.

Voglio dire, tuttavia, che non la dobbiamo fare, se me lo fate dire. Stiamo lavorando per

inserirla nel bilancio. In scienza e coscienza, io e Donato Pentassuglia ci siamo sentiti di fare questo tentativo. Auspico che non venga lesa, assolutamente, l'attività dei Gruppi, o perlomeno la credibilità del Presidente.

Questa richiesta è ritirata. Ne parliamo nel bilancio di previsione.

CAROPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROPPO. Vorrei fare solo una puntualizzazione, visto che ci avviamo alla sessione di bilancio: non vorrei che si aprisse, anche qui, un precedente. Mi rivolgo al collega Marmo. Il disegno di legge della Giunta non va nel bilancio, ma prendiamo l'impegno, in sessione di bilancio, o prima dell'inizio della discussione in Aula, o alla fine del bilancio, di approvare il disegno di legge, che è a parte, per evitare che sul bilancio parta la carovana in cui si agganciano troppe questioni.

Visto che si tratta di un disegno di legge autonomo, l'impegno dei Capigruppo deve essere di portarlo o prima o dopo la votazione del bilancio.

PRESIDENTE. Il provvedimento è ritirato. Seguiranno le ulteriori decisioni.

Proposta di legge Di Bari, Marmo N., Zinni "Disposizioni in materia di clownterapia"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 14), reca: «Proposta di legge Di Bari, Marmo N., Zinni "Disposizioni in materia di clownterapia"».

Si proceda alla distribuzione degli emendamenti, che abbiamo già stampato.

Ha facoltà di parlare la consigliere Di Bari, Vicepresidente della Commissione.

DI BARI. Signor Presidente, con legge regionale "Disposizioni in materia di clown-

terapia" si intende promuovere la conoscenza, la funzione e l'utilizzo della clownterapia, detta anche geloterapia, quale strumento di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche.

A tal fine si vuole, con questa legge, riconoscere il ruolo precipuo svolto da quanti, singolarmente o come associazione, operano in tale ambito, individuando il percorso formativo che questi soggetti dovranno eseguire. Inoltre, si prevede l'impegno da parte della Regione Puglia a riconoscere e divulgare la clownterapia presso le proprie strutture sanitarie.

La clownterapia *ante litteram* veniva già praticata dal sacerdote Angelo Paoli alla fine del 1600, quando si vestiva da buffone per far sorridere i propri pazienti. L'origine moderna, invece, si deve al famoso dottor Hunter Adams, più noto come Patch Adams, il quale, alla fine degli anni Settanta, dopo essersi laureato in medicina, iniziò a visitare i suoi pazienti vestito da clown, notando gli effetti benefici che tale pratica produceva.

A metà degli anni Ottanta la clownterapia comincia a essere utilizzata nei reparti pediatrici negli ospedali di New York. Oggi esiste addirittura una branca della medicina, la PNI, che evidenzia la diretta correlazione fra le emozioni e il sistema immunitario, nervoso ed endocrino.

Da allora ad oggi la clownterapia si è diffusa nelle cliniche di molti Paesi del mondo e sono ormai acclamate le straordinarie potenzialità del suo affiancamento alle terapie convenzionali, portando miglioramenti ai pazienti ospedalizzati non solo dal punto di vista psicologico, ma anche da quello più strettamente terapeutico e riabilitativo.

L'articolo 1 di questa legge definisce le finalità e l'oggetto della presente proposta di legge e promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della clownterapia nelle strutture sanitarie della Puglia.

L'articolo 2 si occupa della formazione in materia del personale delle strutture sanitarie

e delle associazioni di volontariato, indicando le stesse associazioni organizzatrici dei corsi di formazione.

L'articolo 3 prevede le modalità, da adottare previo Regolamento di Giunta, con le quali si dovranno svolgere i corsi di formazione di cui all'articolo 2. Inoltre, si prevede l'istituzione di una Commissione, nominata dalla stessa Giunta, su designazione della Commissione consiliare competente, incaricata di valutare la prova di fine corso.

L'articolo 4 ha ad oggetto i progetti di clownterapia che potranno essere attuati presso le strutture sanitarie della Puglia da parte delle associazioni che risulteranno vincitrici del bando della Regione che si impegna a emanare ogni anno.

L'articolo 5 prende in considerazione il particolare aspetto dell'intervento in occasione di eventi calamitosi delle associazioni di clownterapia che siano anche iscritte nell'elenco territoriale regionale e delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile.

L'articolo 6 stabilisce che ogni anno la Giunta regionale deve riferire al Consiglio sulla relazione degli interventi previsti dalla presente legge, con il dettaglio delle iniziative proposte dalle associazioni coinvolte e finanziate.

L'articolo 7 riguarda le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8, infine, è la norma per l'entrata in vigore della presente legge.

Concludo questo mio intervento ringraziando non soltanto i miei cofirmatari della legge, ossia il consigliere Sabino Zinni e il consigliere Nino Marmo, ma anche la stessa associazione che ci ha sottoposto e ci ha offerto la possibilità di portare in Consiglio questa legge, che è In Compagnia del sorriso del dottor Dino Leonetti di Andria.

Vorrei concludere citando quest'ultima frase, che dedico a tutti voi: «La cura degli altri, dell'ambiente, del mondo deve diventare la vera strada politica del futuro».

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, per essere operativi, devo riferire al Consiglio che, com'è stato disposto dal Consiglio precedente per non aver fatto in Commissione il lavoro sugli emendamenti, abbiamo svolto tale lavoro questa mattina. Ci siamo riuniti, i tre firmatari, con i colleghi Blasi e Perrini per sfrondatare un po' gli emendamenti che erano stati presentati.

Riteniamo di aver raggiunto un accordo molto proficuo, tranne che per due o tre emendamenti, in quanto avevamo dimenticato di invitare il collega Mennea. Al suo posto avrebbe dovuto esserci il collega Lacarra, che puntualmente non si è presentato.

Comunque, se lei chiama gli articoli, Presidente, io ho riassunto quelli sui quali siamo tutti d'accordo e per cui proponiamo al Consiglio il voto favorevole, quelli che ritiriamo e quelli che sono di altri colleghi.

PRESIDENTE. Va bene.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione con la presente legge promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della clownterapia, quale trattamento a supporto ed integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) Con il termine "clownterapia" o terapia del sorriso, quella tecnica volta a stimolare uno stato di benessere psicofisico, suscitando allegria nel paziente, attraverso l'utilizzo del "pensiero positivo" in funzione terapeutica;

b) Con il termine “clown di corsia” quella figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni del paziente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all’interno delle strutture sanitarie, affiancando il percorso terapeutico della medicina tradizionale.

È stato presentato un emendamento (pag. 001), a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: All’articolo 1 comma 1 dopo la parola “sanitarie” si propone di aggiungere il testo: “Nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali”».

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. C’è l’accordo di tutti i firmatari per approvarlo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento a pag. 001.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi,
Cera, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L’emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 01), a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «All’articolo 1 comma 2, lettera a) propone di sostituire la frase dalla parola “quella” a “terapeutica” con la seguente frase: “Con il termine clownterapia o terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati, il sorriso ed il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia può svolgersi in contesti ospedalieri (non solo pediatrici), in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, (carceri, quartieri a rischio) nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi».

Anche questo è concordato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,

Pellegrino, Pandinelli, Perrini,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 01.1, a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo e Zinni, essendo uguale al precedente, che abbiamo appena votato, si intende decaduto.

Comunico che l'emendamento a pag. 01.1-bis, a firma dei consiglieri Mennea, Lacarra e Campo, stante l'assenza dei proponenti, si intende decaduto.

È stato presentato un emendamento (pag. 0002), a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «All'articolo 1 comma 2 lettera b) sostituire la parola "paziente" con la parola "utente"».

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 0002.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone,

Campo, Cera, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Perrini, Pisicchio,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 002), a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «All'articolo 1 comma 2 lettera b) si propone di sostituire la frase dalla parola "affiancando" alla parola "tradizionale" con la seguente frase: "socio sanitarie e socio assistenziale applicando i principi e le tecniche della clownterapia"».

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. L'ha chiesto un consigliere. Poiché si tratta anche di altri destinatari che sono in residenze sociosanitarie e socioassistenziali, o anche di altre strutture non precisate, sono definiti utenti.

Sull'emendamento a pag. 002 la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 002.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi,
Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Pisicchio,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,

Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Pisicchio,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2
(Formazione)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clownterapia.

2. La figura del clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo di ore di studio nelle materie che verranno successivamente individuate dalla Giunta regionale con apposito regolamento, e ore di tirocinio presso le strutture pubbliche o accreditate.

3. I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della Legge Quadro sul Volontariato) secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

4. Al termine del corso di formazione il candidato dovrà sostenere un esame, secondo le modalità che verranno fissate con il successivo Regolamento, presso una Commissione i cui membri saranno nominati dalla Commis-

sione consiliare permanente competente in materia socio-sanitaria.

Comunico che l'emendamento a pag. 002-bis, a firma dei consiglieri Mennea, Lacarra e Campo, si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 02), a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «All'articolo 2 comma 1 dopo la parola "sanitarie" si propone di inserire la parola: "socio-sanitarie"».

Anche su questo, come riferisce il consigliere Marmo, sono tutti d'accordo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi,
Cera, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pisicchio,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag.

02.0), a firma dei consiglieri Perrini, Zullo, Ventola e Manca, del quale do lettura: «Sono esonerati dal percorso formativo tutti coloro che hanno una documentata esperienza di clownterapia da almeno 5 anni».

Ha chiesto di parlare il consigliere Perrini. Ne ha facoltà.

PERRINI. Lo ritiro. Ho preso un accordo con gli amici. In armonia con loro, lo ritiro. Le associazioni che non sono previste qui saranno ascoltate in sede del nuovo Regolamento che andremo a fare internamente.

Mi fido solo di lei, collega Marmo.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 02.0 si intende ritirato.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento di carattere molto generale, senza attardarmi sui singoli emendamenti.

L'esigenza che era stata posta da più parti era quella di non irrigidire e formalizzare oltremodo la figura del clownterapeuta, o comunque del soggetto che sinora ha svolto quest'attività nelle corsie.

Voglio capire se con questo disegno normativo complessivo vengono salvaguardati e lasciati intatti i margini di iniziativa dei soggetti che hanno svolto quest'attività a titolo di puro volontariato, o se andiamo a imbrigliare tutto secondo la logica della professionalizzazione, della formazione e via discorrendo?

Vorrei un chiarimento generale, perché penso che l'intervento fatto dal collega Perrini con quell'emendamento fosse nella direzione di salvaguardare figure che hanno svolto sinora un lavoro straordinario, non irregimentato in percorsi formativi e in procedure.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Colleghi, il percorso ha portato questa proposta di legge a giungere, dopo quasi due anni, alla discussione in Consiglio regionale. Per questo motivo tenevamo a concludere questa vicenda, che stava diventando, oltre che ridicola, abbastanza penosa.

Tutta l'infrastruttura che si è determinata con gli emendamenti nasce da una chiara sollecitazione degli uffici. I proponenti, insieme anche agli altri colleghi che hanno emendato, hanno ritenuto di aderire alla proposta degli uffici, che è la proposta della professionalizzazione, ritenendo che il fatto di entrare in una corsia di ospedale non sia da lasciare semplicemente alla spinta volontaristica di chi ama fare queste cose.

Ci vuole quell'elemento in più che porti ad avere a che fare con malati di un determinato tipo nelle corsie di ospedale.

Tra queste due visioni – anche noi abbiamo incontrato associazioni che ritenevano fosse sufficiente la spinta del volontariato svolto con grande dedizione, per carità, ma senza alcun titolo professionalizzante – abbiamo scelto la via della professionalizzazione, così come è stata scelta anche in altre Regioni.

Ciononostante, con riguardo all'emendamento del collega Perrini e a quello che approveremo successivamente, l'emendamento viene ritirato, ma ne parleremo successivamente nel Regolamento che chiediamo alla Giunta di approvare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, riferito al comma 2, ossia con il parere della Commissione. L'obiettivo è che ci sia la possibilità per le associazioni di volontariato che svolgono un'attività da oltre tre anni – meno dei cinque previsti dal consigliere Perrini – di essere iscritte come associazioni in questo elenco regionale di operatori che possono svolgere la propria attività di clownterapia.

La nostra scelta è stata questa. Siamo stati fermi due anni per questo motivo. Non credo che ci dovremmo fermare proprio per questo per ritornare indietro e lasciare tutto così

com'era. È una scelta che i colleghi che hanno partecipato alla stesura degli emendamenti e della legge hanno fatto, condividendola con gli uffici e, quindi, con l'Assessorato.

Questa è la nostra scelta. Speriamo che sia condivisa dai colleghi e che gli uffici predispongano un Regolamento tale da poter far entrare nella categoria dei soggetti che possono praticare la clownterapia anche coloro i quali hanno un'esperienza conclamata, dimostrata e certificata.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a firma del consigliere Perrini si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 02.1), a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo e Zinni, del quale do lettura: «Il comma 2 è così sostituito:

“2. La qualifica professionale del clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli standard formativi specifici, individuati dal Regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Colonna, Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Perrini,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,

Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 2, a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo, Zinni, si intende ritirato.

Comunico che l'emendamento a pag. 2-bis, a firma dei consiglieri Mennea, Lacarra e Campo, stante l'assenza dei proponenti, si intende decaduto.

Comunico che gli emendamenti a pagg. 0003, 003 e 03, a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, si intendono ritirati.

Comunico che l'emendamento a pag. 03-bis, a firma dei consiglieri Mennea, Lacarra e Campo, si intende ritirato.

Comunico che l'emendamento a pag. 3, a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo, Zinni, si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 04), a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «All'articolo 2 comma 2 si propone di sostituire il periodo "di ore di studio nelle materie che verranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento e ore di tirocinio presso le strutture pubbliche" con "nel rispetto degli standard formativi specifici (ore, formazione, stage requisiti) che saranno successivamente individuate dalla Giunta Regionale con apposito regolamento.

Si propone di cassare il comma 3 e il comma 4».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,
 Campo, Conca, Congedo,
 De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
 Galante, Giannini,
 Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
 Manca, Marmo, Morgante,
 Nunziante,
 Pendinelli, Perrini,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 04-bis, a firma dei consiglieri Mennea, Lacarra e Campo, si intende decaduto.

Comunico che l'emendamento a pag. 4, a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo e Zinni, si intende decaduto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Colonna, Congedo,
 De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
 Galante, Giannini,
 Laricchia, Loizzo, Longo,
 Manca, Marmo, Morgante,
 Nunziante,

Pendinelli, Perrini,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

*art. 3
(Regolamento)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 44, comma 2 dello Statuto definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge, tra cui:

- a) Le materie oggetto del percorso formativo;
- b) La durata ed il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio;
- c) I requisiti per l'accesso ai corsi;
- d) Le modalità di svolgimento della prova finale;
- e) I requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale di cui alla lettera d);
- f) Le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture o enti al momento di entrata in vigore della presente legge.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1, lettera e), sono nominati dal Presidente della Regione previa designazione da parte della commissione competente in materia sanitaria e sociale. Ai componenti la Commissione non compete alcuna indennità

né rimborso spese; la stessa Commissione determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.

3. Tra i componenti della commissione è nominato anche un rappresentante della Federazione nazionale Clown Dottori.

Comunico che l'emendamento a pag. 4-bis, a firma dei consiglieri Mennea, Lacarra e Campo, si intende decaduto.

Comunico che gli emendamenti alle pagg. 5 e 6, a firma dei consiglieri Marmo, Di Bari e Zinni, si intendono ritirati.

È stato presentato un emendamento (pag. 6.1), a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo e Zinni, del quale do lettura: «La lettera a) del comma 1 è così sostituita:

“a) Le materie oggetto del percorso formativo, prevedendo delle specifiche lezioni:

- origini e alla storia della clownterapia;
- tecniche utilizzate per la coesione del gruppo;
- tecniche necessarie all'improvvisazione teatrale;
- tecniche di mimo, giocoleria comica e micromagia;
- compiti e tecniche del clown terapeuta;
- gestione emotiva e sostegno psicologico degli utenti;
- norme igieniche comportamentali da adottare”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Cera, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,

Nunziante,
Pandinelli, Perrini,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 007, a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 07), a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «All'articolo 3 comma 1 si propone di cancellare la lettera d)».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Cera, Colonna, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Perrini,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

Comunico che gli emendamenti alle pagg. 07.1 e 7, a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo e Zinni, si intendono ritirati.

Comunico che gli emendamenti alle pagg. 0008 e 008, a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, si intendono ritirati.

Comunico che l'emendamento a pag. 008.1, a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo e Zinni, si intende ritirato.

Comunico che l'emendamento a pag. 08, a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, si intende ritirato.

Comunico che l'emendamento a pag. 8, a firma dei consiglieri Marmo, Di Bari e Zinni, si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 9), a firma dei consiglieri Marmo, Di Bari e Zinni, del quale do lettura: «I commi 2 e 3 sono soppressi».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Perrini,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'emendamento è approvato.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Gli emendamenti 9.1 e 9.2 decadono, il 9.3 è ritirato.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Campo, Cera, Colonna, Congedo, De Leonardis, Di Bari, Galante, Giannini, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, Manca, Marmo, Morgante, Nunziante, Pendinelli, Perrini, Pisicchio, Trevisi, Turco, Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

art. 4

(Progetti di clownterapia)

1. La Regione ogni anno provvede ad emanare un bando di adesione al quale possono partecipare tutte le associazioni di cui all'articolo 2, per promuovere progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie della Regione.

2. La Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

3. La graduatoria per il finanziamento dei singoli progetti verrà redatta tenendo conto sia del numero di soggetti fruitori del servizio che della loro tipologia, dando priorità ai reparti di pediatria per quanto riguarda gli ospedali.

È stato presentato un emendamento (pag. 10) a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «All'articolo 4 comma 1 si propone di inserire dopo la parola "sanitarie" la frase: "e socio sanitarie della Regione Puglia"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo, De Leonardis, Di Bari, Galante, Giannini, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, Manca, Marmo, Morgante,

Nunziante,
Pandinelli, Pisicchio,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 11) a firma dei consiglieri Blasi, Zinni e Congedo, del quale do lettura: «Si propone di eliminare il comma 3 dell'articolo 4».

È stato presentato un subemendamento (pag. 10.1) a firma dei consiglieri Marmo, Di Bari e altri, del quale do lettura: «Sono soppresse le seguenti parole del comma 3 dell'art. 4: "dando priorità ai reparti di pediatria per quanto riguarda gli ospedali"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. All'articolo 4 viene eliminata, al comma 3, l'espressione "dando priorità ai reparti di pediatria per quanto riguarda gli ospedali". È un emendamento che abbiamo concordato con il collega Blasi (che intendeva togliere tutto il comma), limitandoci a togliere questa priorità.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,

Campo, Cera, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	1

Il subemendamento è approvato.

L'emendamento a pag. 11 decade.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

art.5

(Protezione Civile e clownterapia)

1. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2014 n.7 (Sistema regionale di protezione civile. Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile) le associazioni iscritte nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 8 della citata legge, svolgono l'attività di clownterapia in occasione di eventi calamitosi.

Comunico che l'emendamento a pag. 12 è stato ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 13), a firma dei consiglieri Di Bari, Marmo e altri, del quale do lettura: «L'articolo 5 è così rubricato e sostituito:

“Art. 5 – Registro regionale di clownterapia

1. La Regione Puglia istituisce un Registro Regionale per i soggetti che ai sensi della presente Legge svolgono l'attività di clownterapia.

2. Al registro possono iscriversi gli Enti, le Fondazioni, le ONLUS e le Cooperative sociali, le cui finalità statutarie prevedono l'espletamento dell'attività di clownterapia. Tale attività deve essere svolta da almeno 3 anni secondo le disposizioni della presente Legge e dei Regolamenti adottati.

3. L'iscrizione al Registro si rinnova ogni tre anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e

socio-assistenziali che vogliono implementare i servizi offerti con la clownterapia, attingono dal suddetto Registro”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Vorrei precisare al collega Perrini e al collega Colonna che al Registro possono iscriversi gli enti che hanno svolto, da almeno tre anni, questa attività, secondo le disposizioni della presente legge.

Abbiamo recuperato l'emendamento di Perrini in questa parte della legge, per soddisfare anche gli altri.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo, De Leonardis, Di Gioia, Giannini, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, Manca, Marmo, Morgante, Nunziante, Pendinelli, Pisicchio, Romano Mario, Turco, Ventola, Vizzino, Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 5, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Campo, Cera, Colonna, Conca, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia, Giannini, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, Manca, Marmo, Morgante, Nunziante, Pendinelli, Pisicchio, Romano Mario, Trevisi, Turco, Vizzino, Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

art. 6

(Clausola valutativa)

1. Ogni anno la Giunta Regionale riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare sulle principali attività svolte sul territorio regionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Campo, Cera, Conca, Congedo, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia, Galante, Giannini, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, Manca, Marmo, Morgante, Nunziante, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio, Romano Mario, Trevisi, Turco, Ventola, Vizzino, Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, nell'ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 120 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge

regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Cera, Colonna, Conca, Congedo, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia, Galante, Giannini, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, Manca, Marmo, Morgante, Nunziante, Pendinelli, Pentassuglia, Romano Mario, Trevisi, Turco, Ventola, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

*art.8
(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Colleghi, c'è un contrasto con la norma statutaria che prevede che le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo (urgenza), dunque viene apportata la correzione tecnica.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo, Di Bari, Di Gioia, Galante, Giannini, Laricchia, Leo, Manca, Marmo, Morgante, Nunziante, Pendinelli, Perrini, Pisicchio, Romano Mario, Trevisi, Ventola, Vizzino, Zinni.

*Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.*

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Conca, Conge-
do,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

La proposta di legge è approvata.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 17.29).